



Wortprotokoll

der 76. Sitzung vom 27. April 1973

Resoconto integrale

della seduta n. 76 del 27 aprile 1973

VI. Legislatur
VI legislatura
1968 - 1973



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE SÜDTIROLER LANDTAG

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

VI^a Legislatura
VI. Gesetzgebungsperiode

SEDUTA 76^a SITZUNG

27 - 4 - 1973

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale n. 149/73: «Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro» (Completamento della discussione articolata (Artt. 18-36) e votazione del disegno di legge) pag.

Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50: «Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1» pag.

Disegno di legge provinciale n. 147/73: «Concorso straordinario per l'assegnazione delle condotte mediche e veterinarie in provincia di Bolzano» pag.

Disegno di legge provinciale n. 151/73: «Trattamento economico dei sanitari condotti e disciplina dei nuovi compiti delle ostetriche condotte» pag.

Nomina di un membro della seconda Commissione legislativa, che deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, in sostituzione dell'Assessore Dr. Karl Vaja pag.

Landesgesetzentwurf Nr. 149/73: „Maßnahmen gegen die Verseuchung der Luft im freien und in geschlossenen Gebäuden und Räumen, die als Arbeitsstätten dienen“ (Vervollständigung der Sachdebatte (Art. 18-36) und Abstimmung des Gesetzentwurfes) Seite

Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof des Art. 9, 3. Absatz, der VO des Staatspräsidenten Nr. 50 vom 1. Februar 1973: „Ausübung des Wahlrechtes für die Wahlen des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol sowie für die Wahlen der Gemeinderäte der Provinz Bozen zwecks Durchführung des Verfassungsgesetzes Nr. 1 vom 10. November 1971“ Seite

Landesgesetzentwurf Nr. 147/73: „Ausserordentlicher Wettbewerb für die Zuweisung der in der Provinz Bozen freien Stellen für Gemeindeärzte und Gemeindetierärzte“ Seite

Landesgesetzentwurf Nr. 151/73: „Besoldung der Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und Gemeindehebammen und Regelung der neuen Aufgaben der Gemeindehebammen“ Seite

Ernennung eines Mitgliedes der zweiten Gesetzgebungskommission, welches der deutschen Sprachgruppe angehören muss, in Ersetzung des Assessors Dr. Karl Vaja Seite

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Rag. Silvio
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN: NICOLODI

ORE 9.45 UHR

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

NICOLUSSI-LECK (Vizepräsident - S.V.P.):
(Namensaufruf - Appello nominale)

MAYR (Sekretär - S.V.P.): (Verlesung des
Sitzungsprotokolls - Lettura del processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo ver-
bale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

Comunicazioni: sono assenti giustificati i con-
siglieri Gouthier e Agostini. Sono stati presentati
in data 19 e 20 aprile c.a. i seguenti disegni di
legge: «Integrazione degli stanziamenti previsti dal-
la legge regionale 4-7-1969, n. 3, concernente l'as-
sistenza farmaceutica a coltivatori diretti, artigiani,
commercianti, pensionati e loro familiari a carico,
iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di
malattia» e «Istituzione del comitato provinciale
di sanità». In data 26.4.1973 è stata presentata la
interrogazione dal consigliere Mayr, riguardante la
legge provinciale 30.8.1972, n. 18: elettrificazione.
In data 18.4.1973 il consigliere Mayr ha ritirato
l'interrogazione n. 140/73 del 26.3.1973 riguardante
la denominazione di pubblici esercizi in lingua
tedesca. In data 17.4.1973 è stato respinto dal Go-
verno il disegno di legge n. 139/73: «Provvedimenti
intesi a favorire l'economia turistica provinciale
e la ripresa economica generale».

Comunicazione di una delibera della Giunta
provinciale, riguardante modifiche non sostanziali
al piano regolatore generale del Comune di Castel-
bello-Ciardes: «Delibera n. 4572 in data 4.12.1972:

*Visto il piano regolatore generale del Comune
di Castelbello-Ciardes, approvato con legge provin-
ciale del 20 aprile 1972, n. 19;*

*Vista la delibera consiliare n. 25 del 25 luglio
1972, con la quale il Comune di Castelbello-Ciardes
chiede la trasformazione delle pp.ff. 51, 62, 63/1
ed anche di una parte della p.f. 17 C.C. Colzano,
attualmente classificate zona residenziale «A» ri-
spettivamente zona residenziale «B», in zona per
attrezzature collettive onde consentire la costru-
zione del magazzino dei pompieri di Colzano;*

*Vista la delibera consiliare n. 26 del 25 luglio
1972, con la quale si propone la trasformazione
delle pp.ff. 188, 189, e 1287/1, C.C. di Castelbello,
da zona residenziale «B» in zona per attrezzature
collettive, per poter costruire la nuova chiesa par-
rocchiale di Maragno;*

*Constatato che dette delibere sono state rego-
larmente pubblicate e che non sono state presen-
tate delle osservazioni;*

*Sentito il Comitato urbanistico provinciale,
seduta del 7 novembre 1972;*

*Ritenuto che le varianti sono proposte nel pub-
blico interesse e che sono urbanisticamente uc-
cettabili;*

*che trattasi di varianti non sostanziali ai sensi
dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico;*

*Ciò premesso, la Giunta provinciale ad unani-
mità di voti legalmente espressi*

d e l i b e r a :

- 1) di modificare il piano regolatore generale del
Comune di Castelbello-Ciardes come segue:
 - a) trasformazione delle pp.ff. 51, 62, 63/1 e di
una parte della p.f. 17, C.C. Colzano, in
zona per attrezzature collettive;
 - b) trasformazione delle pp.ff. 188, 189 e 1287/1,
C.C. Castelbello, in zona per attrezzature
collettive;

- 2) di trasmettere copia della presente delibera, per conoscenza, al Consiglio provinciale;
- 3) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nach Einsichtnahme in den Generalbebauungsplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars, genehmigt mit Landesgesetz Nr. 19 vom 20. April 1972;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluß Nr. 25 vom 25. Juli 1972, mit dem die Gemeinde Kastelbell-Tschars die Umwidmung der Grundparzellen 51, 62, 63/1 und auch eines Teiles der Gp. 17 der K.G. Galsaun, gegenwärtig als Wohnbauzone „A“, bzw. Wohnbauzone „B“ ausgewiesen, in Zone für öffentliche Einrichtungen, zwecks Erstellung einer Gerätehalle der Feuerwehr von Galsaun beantragt;

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluß Nr. 26 vom 25. Juli 1972, mit dem die Umwidmung der Gp. 188, 189 u. 1287/1 der K.G. Kastelbell von Wohnbauzone „B“ in Zone für öffentliche Einrichtungen beantragt wird, um den Bau der neuen Pfarrkirche von Marcin zu ermöglichen;

Festgestellt, daß obige Ratsbeschlüsse gesetzmäßig veröffentlicht und keine Einwendungen eingereicht wurden;

Nach Anhören des Beirates für Raumordnung, Sitzung vom 7. November 72;

In der Erwägung, daß die Abänderungen im öffentlichen Interesse beantragt wurden und urbanistisch vertretbar sind;

daß es sich gemäß Art. 17 der Landesbauordnung um unwesentliche Abänderungen handelt;
Dies vorausgeschickt

b e s c h l i e ß t

der Landesausschuß mit Stimmeneinhelligkeit:

1. den Generalbebauungsplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars wie folgt abzuändern:
 - a) Umwidmung der Gp. 51, 62, 63/1 und eines Teiles der Gp. 17, der K.G. Galsaun in Zone für öffentliche Einrichtungen;
 - b) Umwidmung der Gp. 188, 189 und 1287/1 der K.G. Kastelbell in Zone für öffentliche Einrichtungen;
2. eine Kopie dieses Beschlusses dem Landtag zur Kenntnis zuzuschicken;

3. diesen Beschluß im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

E' pervenuta da parte della comunità di Valle Isarco una deliberazione riguardante l'esproprio dei terreni per l'autostrada; da quest'ultima, viceversa, c'è una comunicazione di risposta, dove si dice che gli indennizzi per gli espropri sono già stati tutti effettuati, tranne ca. l'1%.

Continua la discussione sul disegno di legge n. 149/73: „Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro“.

Landesgesetzentwurf Nr. 149/73: „Maßnahmen gegen die Verseuchung der Luft im freien und in geschlossenen Gebäuden und Räumen, die als Arbeitsstätten dienen“.

La discussione nella seduta precedente era stata sospesa all'art. 16. Chi chiede ancora la parola su questo articolo? Consigliere Mayr.

MAYR (Sekretär - S.V.P.): Herr Präsident, Herr Assessor! Bereits in der letzten Landtagsitzung habe ich zum Art. 1 bzw. zum Art. 16 eine eher heikle Grundsatzfrage juristischen Charakters aufgeworfen, und zwar, ob man nicht in diesem Gesetz einen Anhaltspunkt festlegen sollte, daß auch die Schäden, welche durch die Verseuchung der Luft in der Umwelt entstehen als ersatzpflichtig befunden werden. Mir war bewußt — und zwar nicht erst auf Grund der Stellungnahme des Herrn Assessors —, daß eine derartige Bestimmung rechtlich gesehen haarscharf am Rande von Einwänden vorbeigeht, die Anlaß zu einer Rückverweisung des Gesetzes bilden könnten. Ich weiß, daß diese Dinge grundsätzlich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt sind. Ich bin jedoch von folgender Überlegung ausgegangen. Wenn die öffentliche Verwaltung, in diesem Falle die Landesverwaltung, für ein Gebiet von beispielsweise 50 Hektar wegen der Verseuchung desselben eine Geldbuss einhebt, so ist das richtig, weil für die Allgemeinheit ein objektiv erkennbarer Schaden entstanden ist. Die Landesverwaltung ist dann in der Lage, diese Mittel zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens einzusetzen. Also, diesbezüglich grundsätzliches Einverständnis.

Nun, die Landesverwaltung ahndet ein solches Vergehen mit einer Geldbusse. Grund und Boden, die Fläche also, auf welcher dieses Vergehen vorliegt, gehört einem oder mehreren Eigentümern. Die Landesverwaltung kassiert für den Schaden,

der der Allgemeinheit zugefügt worden ist, der Eigentümer des betreffenden Grundes kann jedoch keine Entschädigung beanspruchen. Nun wäre ich auch damit einverstanden, wenn man bei Art. 16 folgende Abänderung vornehmen würde, — ich habe noch keinen Abänderungsantrag formuliert, weil ich zuerst die Stellungnahme des Herrn Assessors hören will; er hatte sich anlässlich der letzten Sitzung verpflichtet, diese Frage rechtlich genau zu überprüfen. Im letzten Absatz des Art. 16 heißt es: „Die Auswirkungen, die durch die Verseuchung der Luft auf die landwirtschaftlichen Kulturen, auf die Flora und Fauna im allgemeinen entstehen, werden durch das biologische Landeslaboratorium festgestellt“. Hier hätte ich gerne, auch in einem Nebensatz, einen ganz allgemeinen Grundsatz eingefügt, der folgendermassen lauten könnte: „und sind bei objektiver Verantwortung Dritter Schadenersatzpflichtig“. Ich würde mich mit diesem Zusatz begnügen. Auf diese Weise bleibt immer noch das bürgerliche Gesetzbuch massgebend. Diese Formulierung dürfte, meines Erachtens, keinen Anlass zu einer Rückverweisung bilden, — ich habe darüber auch Juristen befragt. Die objektive Verantwortung wird dadurch festgestellt, daß die Landesverwaltung dafür eine Geldbusse kassiert. Für die Durchführung der Schadenersatzleistung kommt dann das Zivilgesetzbuch in Frage. Ich habe noch einmal versucht, meinen Abänderungsantrag darzulegen und bin nun gespannt, wie die Landesverwaltung zu demselben steht. Eine Abänderung dieser Bestimmung ist meines Erachtens von einschneidender Bedeutung, darf jedoch nicht Anlaß für eine Rückverweisung bilden.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Il collega Mayr, a seguito di una sua personale riflessione, ha già espresso quali avrebbero potuto essere i pericoli qualora noi avessimo inserito o proposto un emendamento dal quale risultasse una interferenza con le procedure stabilite dal Codice Civile. Secondo me e secondo la Giunta, invece, dovremo cercare di chiarire in termini molto più chiari il riscontro di alcune indicazioni riferite al danno presunto con le norme del Codice Civile. Per cui proponiamo alcuni emendamenti di ordine tecnico diretti a rendere ancora più intelligibile la legge. Dò lettura del primo: Il terzo comma dell'art. 16, dove dice: «*I prodotti inquinanti direttamente immessi nell'atmosfera, vengono denominati emissioni, mentre quelli che determinano inquinamento atmosferico, al di fuori del perimetro di cui al precedente comma, vengono denominati*

immissioni» viene così modificato: «*I prodotti inquinanti immessi nell'atmosfera entro il perimetro di cui al comma precedente vengono denominati emissioni, mentre quelli che determinano inquinamento atmosferico al di fuori di tale perimetro vengono denominati immissioni*». Questo è semplicemente un chiarimento di ordine tecnico, che comunque è utile per rendere più comprensibile la differenza tra il significato della parola «emissione» e quello della parola «immissione». Intendiamo precisare meglio, che emissione è il prodotto inquinante che viene fuori direttamente o da un camino o da una sorgente chiara di inquinamento, mentre l'immissione è il grado di inquinamento che esiste nell'atmosfera in generale non attribuibile ad una determinata fonte.

Il secondo emendamento riguarda l'ultimo comma dell'articolo, che è il più importante. Si propone di non inserire solo gli effetti provocati dall'inquinamento dell'aria, perché lasciato così com'è l'effetto non si sa quale sia. Quindi, si propone di dire «gli effetti dannosi». Questa è una precisazione importante, in quanto si riferisce al danno e si stabilisce chiaramente che la competenza per accertare questo effetto dannoso è del laboratorio biologico. Nel testo originale si dice poi: «*I requisiti di accettabilità delle emissioni ed immissioni prescritti o da prescriversi successivamente nel regolamento di esecuzione devono adeguarsi, a seguito degli accertamenti eseguiti, all'esigenza di assicurare il minor danno possibile alle colture agricole, alla flora ed alla fauna*». Anche qui il riferimento ad un minor danno possibile è troppo generico. Cosa vuol dire il «*minor danno possibile?*» Si è constatato, quindi, la necessità di riferirlo all'art. 1. Poi, anziché dire «*requisiti di accettabilità*» — è una modifica formale, ma molto importante — diremo «*requisiti di tollerabilità*». Questo è anche il termine usato dal Codice Civile. Quindi, questo secondo periodo viene così modificato: «*In relazione a tutti effetti i requisiti di tollerabilità delle emissioni ed immissioni, prescritti o da prescriversi nel regolamento di esecuzione, devono assicurare le normali condizioni di salubrità dell'aria come definite nel precedente art. 1*». In questo modo trovo un riscontro con l'impostazione generale della legge, cioè anche in riferimento ai danni provocati dalla flora e dalla fauna. Infatti l'art. 1 dice che la condizione generale di salubrità dell'aria la devo ottenere per la salute del cittadino, per gli effetti dannosi provocati alla flora, fauna ecc.

MAYR (Sekretär - S.V.P.): Ich bedanke mich beim Herrn Assessor für das genaue Studium die-

ser Frage. Die Frage ist deshalb entstanden, weil das Wort „effetti“, im Deutschen mit „Auswirkungen“ übersetzt, nicht unbedingt bedeuten muß, daß es sich um schädliche Auswirkungen handelt. Ich bin einverstanden, wenn man sagt „effetto dannoso“, weil dann mittels des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgegangen werden kann. Die negative Auswirkung wird ja dadurch objektiv erkannt, daß die öffentliche Verwaltung die Geldbusse einhebt. Herr Assessor, vielleicht könnte man in der vierten Zeile, wo es heißt „in relazione a tali effetti“, noch einmal das Wort „dannosi“ wiederholen. Damit wäre ich einverstanden. Danke.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'art. 16, come letto dall'Assessore; approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 16: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'articolo così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 18

Strumenti urbanistici

Nell'elaborazione dei piani regolatori comunali e intercomunali e nei programmi di fabbricazione deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone industriali in rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 18: approvato all'unanimità.

Art. 19

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) *chiunque installa, anche in sede di trasformazione o di ampliamento un impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora, senza aver ottenuto la preventiva approvazione del relativo progetto di cui all'art. 3 o realizzandolo in difformità da quello approvato in modo da costituire violazione alle norme del regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 200.000;*

strativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 200.000;

b) *chiunque metta in funzione, senza attenderne il collaudo, un'impianto termico di cui all'art. 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 100.000;*

c) *chiunque impiega, per il funzionamento degli impianti termici di cui all'art. 1, combustibili non corrispondenti a quelli di cui è autorizzato l'uso di cui all'art. 5 o in modo difforme dalle prescrizioni ivi contenute, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.*

Ove risulti provata la responsabilità del fornitore, il quale abbia dichiarato caratteristiche di cui all'art. 6, diverse da quelle reali, la sanzione è applicata nei confronti di quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre sopraindicate;

d) *chiunque nella conduzione degli impianti termici, di cui all'art. 7, dia luogo ad emissioni di fumi, aventi contenuto di materie inquinanti superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 200.000;*

e) *chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 500.000 chilocalorie/ora senza aver conseguito il patentino di cui all'art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000;*

f) *chiunque non provveda entro i termini stabiliti di apportare agli impianti termici le modifiche e gli adattamenti di cui all'art. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 200.000;*

g) *il titolare dell'azienda e il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, che nella conduzione degli impianti di cui all'art. 1, dia luogo ad emissione di fumi, gas o polveri di cui all'art. 11, oltre i limiti consentiti, come fissati nell'approvazione del progetto o quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 3.000.000;*

h) *chiunque realizzi impianti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di*

qualunque genere, o loro varianti, nonché gallerie stradali ed autostradali, senza avere preventivamente presentato progetto e relazione degli impianti di abbattimento dei fumi di cui all'art. 11 o degli impianti di aerazione di cui al penultimo comma dell'art. 15, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 3.000.000;

- i) il titolare dell'azienda e il responsabile di uno stabilimento industriale, artigianale o di quello dove si esercita attività lavorativa di qualsiasi genere, nonché il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che metta in funzione impianti di abbattimento di fumi in stabilimenti o gli impianti di aerazione nelle gallerie, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000;
- l) il titolare dell'azienda e il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello dove si esercita attività lavorativa di qualsiasi genere, nonché il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che non denunci immediatamente l'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento o di aerazione della galleria, o che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 12, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000;
- m) il titolare dell'azienda e il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, nonché il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che non presenti il progetto e la relazione dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti o di quelli di aerazione ai sensi e nel termine di cui al primo comma dell'art. 13, o a quelli fissati nel regolamento di esecuzione ed il titolare di analogo stabilimento che non rispetti il disposto del quarto comma dell'art. 13, superando nel periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e l'attivazione dell'impianto i limiti di tolleranza sulle concentrazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 3.000.000;
- n) chiunque conduce un veicolo a motore di cui all'art. 15 emettendo fumi con opacità ed ema-

nazione di prodotti tossici superiori ai valori stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Giunta: «al punto a) le parole «di cui all'art. 3» vengono sostituite con le parole «di cui al precedente art. 3» e così pure in tutti i punti dello stesso articolo, ove si faccia riferimento ad un articolo della legge in esame, viene inserita la parola «precedente»; il secondo comma della lett. c) a pag. 39 viene sostituito dal seguente: «Qualora il fornitore abbia fatto indicazioni non conformi a realtà sulle caratteristiche di cui al precedente art. 6, la sanzione è applicata solo nei confronti di quest'ultimo ed è raddoppiata»; alla lett. d) le parole «aventi contenuto di materie inquinanti superiore ai limiti stabiliti dal regolamento» vengono sostituite dalle seguenti: «contenenti materie inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione»; alla lett. g) dopo le parole «il titolare dell'azienda» la parola «e» viene sostituita con la parola «o»; le stesse modifiche vengono apportate alle lett. l) ed m), e per quanto concerne la lett. m) sia alla prima che alla nona riga».

La parola all'Assessore Pasquali.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Sono semplicemente delle proposte per rendere quanto più precisa la legge ed in modo che sia quanto meno attaccabile. Quando diciamo «di cui al precedente articolo» lo facciamo per essere sicuri che il riferimento è agli articoli di questa legge. Può essere anche ovvio, ma è bene essere precisi, perché sappiamo che dopo le contestazioni sono estremamente pericolose.

Alla lett. c) dove dice «ove risulti provata la responsabilità del fornitore», diventa molto difficile provare questa responsabilità, ed allora diciamo «colui che fornisce». Ed anche dove dice «il titolare di un'azienda e il responsabile» ecc. può essere interpretato come congiuntivo, vale a dire che venga data una doppia sanzione, invece o è l'uno o è l'altro.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questi emendamenti? Nessuno. Li metto in votazione: approvati all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 19 così modificato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

TITOLO II

Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria in edifici e locali chiusi di lavoro

Art. 20

Ambito di applicazione delle disposizioni

Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le attività industriali, artigianali, commerciali e lavorative di qualunque genere, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, affinché gli edifici e locali chiusi nei quali le attività medesime si svolgono, presentino adeguate caratteristiche planivolumetriche e strutturali e siano dotati di impianti, dispositivi ed attrezzature, tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, la emissione nell'ambiente di lavoro di fumi, vapori, polveri, gas, calore, odori, nonché di sostanze tossiche infettanti o comunque nocive indicate alla tabella allegata al D.P.R. 19-3-1956, n. 303.

Non sono tenute all'osservanza delle presenti disposizioni le imprese che hanno una dimensione, in forza di lavoro, inferiore alle 5 unità addette stabilmente alla lavorazione o al commercio, salvo quanto prescritto nei successivi artt. 22 e 28.

Le disposizioni degli artt. 6, 7, primo comma, 8, 9, 12, 20 e 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituite da quelle contenute nel presente titolo.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 21

Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

I titolari, i dirigenti e preposti delle imprese di cui all'articolo 20 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici connessi con l'esercizio delle attività cui sono addetti e portare a loro conoscenza i rimedi per prevenire eventuali danni;
- b) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori devono:

- d) *ottemperare alle disposizioni della presente legge ed a quelle disposte dai datori di lavoro per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria;*
- e) *usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;*
- f) *segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, come pure sollecitare ogni azione diretta a tutelare la salute contro gli effetti prodotti dall'inquinamento dell'aria, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1970, n. 300;*
- g) *non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuta la autorizzazione.*

Chi chiede la parola sull'art. 21? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 22

Caratteristiche planivolumetriche degli edifici e dei locali chiusi di lavoro

I limiti minimi dell'altezza, della cubatura e della superficie degli edifici e dei locali chiusi destinati alle attività delle imprese di cui all'art. 20 sono:

- a) *altezza netta non inferiore a m. 3;*
- b) *cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;*
- c) *superficie non inferiore a mq. 3 per ogni lavoratore occupato in ciascun locale.*

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche con cui procedere alla misurazione e valutazione dell'altezza e della cubatura.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, possono essere consentite altezze inferiori a quelle sopra indicate a condizione che siano garantiti adeguati mezzi di ventilazione ed aerazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie degli edifici e dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In tal caso può venire disposto l'obbligo a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 27.

E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta: sostituire all'ultima riga le parole «di cui» con la parola «prevista». Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'articolo così modificato? Consigliere Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich glaube, daß zu wenig praktisch überdacht worden ist, daß diese Einschränkung hinsichtlich der Höhe und Grösse der Lokale für die heutigen Verhältnisse unannehmbar ist. Wenn dies als ein Ziel betrachtet wird, welches erstrebenswert wäre, dann ist dies eine Sache. Doch die Bestimmungen eines Gesetzes, welches man erläßt, sind nicht ein Ziel, das man anstrebt, sondern sind ein Maß, das man vorschreibt. Ich glaube, in diesem Falle hat man einfach nicht bedacht, wie viele kleine Geschäfte in unserem Lande existieren. Entweder dürfen diese von nun an keine Leute mehr anstellen, oder sie müssen sich vergrößern, und wenn hierzu nicht die Möglichkeit besteht, dann müssen sie zusperren. Ich glaube, daß dieser Punkt nicht überdacht worden ist. Ich möchte hier alle Mitglieder der Landesregierung darauf aufmerksam machen, dass man mit dieser Vorschrift einen Zustand schafft, mit dem man nicht fertig werden wird. Man kann nicht etwas, was man als erstrebenswertes Ziel betrachtet, für die bestehende Situation vorschreiben. Die bestehende Situation erlaubt es meines Dafürhaltens praktisch vielen einfach nicht, sich nach dieser Vorschrift zu halten. Ich möchte betonen, daß es sich nicht nur um Unternehmer deutscher Muttersprache handelt, sondern auch um solche italienischer Muttersprache, und somit nicht glaube, aus ethnischen Gründen für die eine oder andere Lösung sprechen zu müssen. Ich möchte nachdrücklich darauf hinweisen, daß die Anwendung dieses Artikels schwerste Schädigungen für die kleinsten Betriebe unseres Landes hervorrufen wird. Ich glaube nicht, daß die sonst soziale Einstellung der Südtiroler Landesregierung mit diesem Gesetz eine derartig einschneidende Einschränkung erfahren sollte.

Ich möchte wirklich darum ersuchen, die Behandlung dieses Artikels auszusetzen. Oder, zumindest, daß man die Vorschriften, die er enthält, lediglich für die zu errichtenden Geschäfte anwendet. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß man auch bei Vergrößerung bereits bestehender Geschäfte diese Vorschrift noch nicht anwenden kann. Ich glaube, sie ist einfach zu eng.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Volevo precisare alcune cose. Prima di tutto questa disposizione non l'abbiamo inventata noi, perché è contenuta anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303, che trova riscontro quindi in un'applicazione a carattere nazionale. In secondo luogo, preciso che per quelli esistenti non c'è l'obbligo di adeguarsi a questa prescrizione; c'è l'obbligo solo per le industrie, mentre per quanto riguarda gli artigiani e le attività commerciali e di altro genere, sarà il regolamento di esecuzione a stabilire l'obbligo di presentare il progetto e quindi di adeguarsi a questa prescrizione. E' giusta la considerazione che fa il collega Neuhauser, vale a dire che una generalizzazione di questa norma sarebbe stata troppo pesante, ma l'imposizione, l'applicazione, l'adeguamento della norma vale solo per gli stabilimenti industriali. Per quelli artigianali e commerciali sarà il regolamento di esecuzione che dirà come adeguarsi ad una simile norma. Non mi pare, quindi, che ci debba essere una preoccupazione di questo genere. E' vero anche che qui bisogna stare molto attenti, perché attività artigianale può essere qualunque attività: il sarto, il barbiere ecc. Anche questa questione verrà stabilita nel regolamento di esecuzione. La legge prevede i mezzi e le possibilità perché dell'applicazione di questo articolo si faccia un razionale e discrezionale uso in relazione proprio a quelle che sono le esigenze obiettive e che rende necessario anche per modeste attività l'uso di queste indicazioni. D'altra parte è utile una disposizione di questo genere, perché sappiamo che soprattutto nelle grandi comunità (Bolzano, Merano ecc.) ci sono moltissime sistemazioni di persone, di operai in ambienti di lavoro, che svolgono attività molto pericolose ai fini della salute proprio in ambienti che sono assolutamente intollerabili. Quindi, che ci sia un preciso parametro da parte della legge, che dia per lo meno la possibilità di un intervento, mi pare che sia necessario ed utile.

NEUHAUSER (S.V.P.): Aus dem deutschen Text, jedenfalls, entnehme ich nicht, daß diese Vorschrift lediglich auf die Industrie beschränkt ist. Und wenn dem so ist, so möchte ich, daß dies auch im Artikel angeführt wird, dann habe ich nichts dagegen einzuwenden. Sollte diese Vorschrift jedoch nicht allein auf die Industrie angewendet werden, und dies im Artikel selbst nicht präzisiert werden, die ausführenden Organe sich also verhalten können, wie es ihnen beliebt, dann

kann ich einfach nicht einverstanden sein. Und der Hinweis des Herrn Assessors Pasquali, daß es sich hier nicht um ein Gesetz handle, das der Landtag erst gemacht hat, sondern um die Übernahme eines Staatsgesetzes, befriedigt mich genau so wenig. Assessor Pasquali weiß ganz genau, daß Staatsgesetze selten eingehalten werden. Ich bin der Meinung, daß ein sehr grosser Unterschied besteht, ob vom Staat etwas vorgeschrieben wird, das man dann toleriert oder nicht sieht, oder keine Organe hat, um die Dinge zu kontrollieren; oder ob der Landesausschuß etwas vorschreibt, von dem ich sehr annehme, daß er, erstens, genug Organe beschaffen wird, und zweitens, daß diese Organe sehr intolerant sein werden. Und gerade die Sorge um die Intoleranz dieser Organe hinsichtlich der Durchführungsbestimmungen zum gesamten vorliegenden Gesetz ist es, die mich sehr beschäftigt. Aus diesem Grunde — so sehr ich für das Gesetz selbst bin — melde ich alle Sorgen an hinsichtlich der Auswirkungen, die dieses Gesetz haben wird. Dies nicht deshalb, weil die Idee dieses Gesetzes nicht gut ist, sondern weil, wenn man die Einhaltung dieses Gesetzes dem Buchstaben nach fordert, unsere Unternehmerschaft überfordert werden wird. Diese Überforderung könnte Grenzen annehmen, die sehr weit gehen, ausser man ist der Meinung, man müsse die Sozialisierung forcieren, dann allerdings könnte man mit einer sehr strengen Einhaltung dieses Gesetzes einverstanden sein.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Voglio fare ancora alcune precisazioni per dire che anche tutte queste ipotesi, che fanno riferimento alle Sue preoccupazioni, la legge ne tiene conto. Intendiamoci, siamo noi i primi ad essere consapevoli di quanta responsabilità e preoccupazione da questo momento in avanti l'Amministrazione provinciale si assumerà per gestire questa legge, perché questa è una legge molto difficile e pesante, e che comporta delle grandi responsabilità. Questo è implicito dal momento che abbiamo e che rivendichiamo questa competenza, e quindi non dobbiamo fare altro che gestire questa competenza nel modo che riteniamo più adatto, più opportuno al servizio della popolazione, nel tentativo di raggiungere quelle finalità che la legge, anche secondo l'opinione del collega Neuhauser, si propone. Su questo non vi possono essere dubbi.

Sull'altro aspetto: distinguiamo sempre le due questioni. La prego di leggere l'art. 28 dove l'obbligo di presentare il progetto per l'adeguamento è posto solo a carico delle aziende industriali, men-

tre per le aziende artigianali e commerciali si fa riferimento al regolamento di esecuzione. C'è una distinzione nei confronti dei nuovi progetti che verranno presentati: quello che viene tollerato così come esiste e quello nuovo, che deve essere secondo la legge. Ma anche per il nuovo, all'art. 22 c'è il terzo comma che dice: «quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, possono essere consentite altezze inferiori a quelle sopra indicate a condizione che siano garantiti adeguati mezzi di ventilazione e aerazione dell'ambiente». L'altezza è il limite più grave, perché la superficie e la cubatura dovrebbero essere precisi, mentre l'altezza a volte ha un limite insuperabile. Anche qui saremo noi a giudicare nel regolamento di esecuzione quali sono i casi in cui possiamo tollerare, anche per i nuovi impianti, caratteristiche diverse da quelle che la legge stabilisce. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si parli di stabilimenti nuovi, di locali ed edifici chiusi di lavoro nuovi, c'è questa possibilità di intervento discrezionale, purché i locali siano dotati delle attrezzature di aerazione necessarie.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 22? Nessuno. Metto in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Art. 23

Difesa contro gli agenti atmosferici e ricambio dell'aria

Gli edifici ed i locali chiusi di lavoro devono inoltre:

- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria;
- b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in modo da permetterne la pulizia.

L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata in maniera da assicurare il ricambio di un volume di aria esterna per persona e per ora. Tale ricambio deve essere garantito, ove il numero delle aperture previste o da prevedersi o le caratteristiche dell'attività svolta lo richiedano, da impianti di aerazione la cui velocità di immissione ed estrazione non dovrà superare i limiti indicati nel regolamento. I criteri e le modalità di funzionamento di tali impianti vengono indicati nel regolamento di esecuzione.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti col-

piscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

Chi chiede la parola sull'art. 23? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 24

Apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente negli edifici e nei locali chiusi di lavoro di cui all'art. 20, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione.

Chi chiede la parola sull'art. 24? Consigliere Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Hier handelt es sich wieder um dasselbe Problem. Wenn mir der Herr Assessor sagt, diese Vorschrift gilt lediglich für die Industrie, dann glaube ich ist der Text nicht entsprechend. Ich glaube, die staatliche Vorschrift, jedenfalls so wie sie sinngemäß heute angewandt wird, besagt, daß es keine Klappe geben darf, die den Abzug vollständig verschließt, daß jedoch Klappen, die einen Teil des Abzuges eindämmen, erlaubt sind. Wenn die heutigen Öfen alle so gebaut werden, daß sie eine Klappe haben, die wohl berücksichtigt, daß der Abzug nicht vollständig geschlossen werden kann, die jedoch den Abzug teilweise einengt, damit die Wärme länger anhält, dann glaube ich, kann man dies auch in diesem Absatz einfügen — wenn man ein bisschen guten Willen zeigt —, ohne daß irgendein Schaden entsteht. Man kann ja festlegen, daß die Klappe so weit offenbleiben muß, daß kein Schaden entsteht, doch ich glaube nicht, daß man die Klappe verbieten kann.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Mi pare che il collega Neuhauser chieda di togliere la valvola regolatrice.

NEUHAUSER (S.V.P.): Nella legge nazionale, secondo me, c'è scritto che la valvola debba essere fatta in modo che non chiuda completamente, non che non ci sia. La valvola ci può anche essere, perché gli attuali impianti hanno tutti la valvola; quindi basterebbe che la stessa non chiuda completamente. Non possiamo vietare la valvola, ma caso mai che la stessa sia fatta in modo che non chiuda completamente. In questo senso sono d'accordo.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Questo è riferito ad un condotto di fumo per stufe in stabilimenti industriali, mentre il riferimento della legge non è solo agli stabilimenti industriali, ma anche a quelli artigianali e di altro tipo. Nello stabilimento industriale si vuole addirittura — anche la legge nazionale parla di condotti di fumo privi di valvole regolatrici — che non ci siano le valvole. E' evidente la ragione, perché quando non c'è la valvola regolatrice evidentemente non si può in nessun modo creare un intasamento, per cui il fumo è impedito ad uscire. Se c'è la valvola regolatrice questa può essere chiusa anche per una disattenzione e quindi può uscire il fumo provocando un danno. C'è da distinguere tra stabilimento industriale e quello artigianale o commerciale, dove in questi ultimi la valvola regolatrice ci dovrebbe essere. Possiamo riferire questo divieto solo all'industria.

NEUHAUSER (S.V.P.): Wenn das Verbot, eine Klappe, also eine „valvola“ vorzusehen, für die Industrie allein gilt, so ist das eine Sache. Meines Wissens ist das Gesetz bereits in Kraft, wonach eine solche Regulierklappe nicht vollständig verschliessen darf, d.h. sie muß so gebaut sein, daß sie den Abzug nicht vollständig verschließen kann, weil es sonst tatsächlich zu einer Explosion kommen kann, oder zu einer giftigen Rauchentwicklung. Ich glaube, die Bestimmung, daß die Klappe nicht vollständig schließen darf, muß vorgesehen werden, und zwar für alle Betriebe. Mein Einwand war der, daß man bei einem normalen Betrieb die Zurückregulierung eines Ofens oder einer Heizung nicht verbieten kann.

PRESIDENTE: E' stato presentato dalla Giunta un emendamento, che dice: Aggiungere dopo le parole «*valvole regolatrici*» le parole «*a meno che non siano muniti di dispositivo di sicurezza*».

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 24 così emendato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 25

Locali sotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

In deroga alle disposizione del precedente com-

ma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei e semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

Può essere consentito l'uso dei locali sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le norme della presente legge e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

Chi chiede la parola sull'art. 25? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 26

Difesa da sostanze irrespirabili e tossiche, da fumi e polveri

Per le lavorazioni che comportano la produzione di gas o di vapori irrespirabili, irritanti, tossici od infiammabili e per quelle che comportano normalmente la formazione di polveri, di odori o di fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

A tal fine l'aspirazione dei gas, dei vapori, delle polveri, degli odori o dei fumi deve avvenire, per quanto è possibile, immediatamente vicino alla fonte di emissione.

Nel regolamento di esecuzione vengono definite le particolarità delle apparecchiature e degli accorgimenti che devono essere usati in relazione alla natura delle polveri, dei gas, dei vapori e dei fumi e della loro concentrazione nell'atmosfera.

Ove non sia possibile utilizzare nella lavorazione i materiali che non comportano la formazione di polveri, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.

Chi chiede la parola sull'art. 26? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 27

Progetto di edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualsiasi altro genere

Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia per gli edifici o locali destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualsiasi genere di cui all'art. 20, il richiedente deve presentare al Sindaco del Comune territorialmente interessato una relazione ed i grafici necessari ad illustrare le caratteristiche dei locali e dei relativi impianti progettati in conformità alle disposizioni della presente legge.

I criteri e le modalità da seguire nella predisposizione della relazione e dei grafici sono indicati nel regolamento di esecuzione.

La presentazione dei grafici e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o modificazioni degli edifici o dei locali precedentemente autorizzati.

Il Sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento della relazione e dei grafici, gli atti unitamente a quelli richiesti per il rilascio del parere di cui al precedente art. 11, all'Assessorato provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi da parte del Sindaco, su conforme parere della I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

L'Assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della Sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, fossero ritenuti utili ai fini della valutazione del grado di salubrità dell'ambiente di lavoro durante la prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente dell'informazione e documentazione richiesta.

Scaduto il termine senza che l'Assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla relazione ed i grafici il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal regolamento di esecuzione.

Il Sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione dei grafici e della relazione relativa ai locali ed agli edifici o loro varianti, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del Sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia da parte del Sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sui grafici e sulla relazione rilasciata dall'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole della Giunta provinciale.

Tutti gli edifici e locali per i quali sono stati autorizzati i grafici e la relazione, per essere utilizzati devono ottenere dal Sindaco l'autorizzazione all'esercizio. Le caratteristiche di tale autorizzazione vengono definite nel regolamento di esecuzione.

Il Sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda di esercizio, la richiesta di utilizzazione all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni su conforme parere della I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciato a seguito di sopralluogo.

Scaduto il termine senza che l'Assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla domanda il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il Sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione all'utilizzazione degli edifici e dei locali è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica del Sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al comma precedente dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

Chi chiede la parola sull'art. 27? Consigliere Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Dieses Problem hat sich bereits bei einem früheren Artikel ergeben, doch es ist nicht geklärt worden. Hier ergibt es sich nun neuerdings. Die gesamte Prozedur ist derart kompliziert und für den Nichtfachmann so undurchsichtig, daß ich mich frage, ob man wirklich keine andere Formulierung finden kann. Ich möchte nicht sämtliche Argumente noch einmal vorbringen, weil wir diese bereits bei einem früheren Artikel besprochen haben. Der Herr Assessor ist allerdings nicht darauf eingegangen. Ich sehe jedoch Karambolagen ohne Ende voraus. Wenn man sicherstellt, daß ein Bauvorhaben vorgelegt werden muß, damit festgestellt werden kann, ob es diesen Vorschriften entspricht, das Assessorat jedoch keine Antwort zu geben braucht — entweder aus Mangel an Zeit oder weil wegen Überbeanspruchung nur jenen geantwortet wird, deren Bauvorhaben abgelehnt wird —, dann muß ich feststellen, daß es zu unendlichen Verzögerungen kommen kann. Wenn man feststellt, welche Möglichkeiten hier enthalten sind, dann kann man sich vorstellen, daß da einer sein Geschäft überhaupt nie beziehen kann. Meines Dafürhaltens kann er es nicht beziehen, bis er nicht den positiven Bescheid hat. Ich muß sagen, hier stellt man eigentlich den sehr hervorgehobenen Grundsatz, daß ein Antrag automatisch bewilligt ist, sofern keine Antwort

eintrifft, mit dem nächsten Absatz immer wieder in Frage. Wer zum Schluß aus diesem Dschungel herausfindet, der muß ein Spezialist sein, der noch nicht erfunden worden ist. Bitte, sehen Sie sich das durch. Meines Erachten kommt wenigstens drei Mal dasselbe vor; drei Mal heißt, dann, wenn nichts beschieden wird, der Antrag als bewilligt gilt; doch jedesmal heißt es im nächsten Absatz, daß die Vorschriften eingehalten werden müssen. In diesem einen Artikel kommt dies drei Mal hintereinander vor. Es ist nicht so, daß ich irgend jemandem den guten Willen absprechen möchte. Dies hier ist jedoch ein Urwald, aus dem man nicht herausfindet.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Quello che può, al di là dei principi, essere considerato un motivo di scarsa chiarezza da parte del collega Neuhauser, per me invece è un motivo di chiarezza. Ci si ripete nelle cose, ma ci si ripete proprio per voler essere chiari, in ottemperanza a tutte le procedure. So che questo articolo, che corrisponde all'art. 14, per quanto riguarda gli impianti di abbattimento dei fumi, è un articolo lungo. Lo avevamo già rilevato in Commissione e si era parlato di dividerlo in due: un articolo riferito alla progettazione e l'altro riferito al collaudo ed all'attivazione degli impianti; ma poi abbiamo ritenuto di lasciarlo così com'è. E' un articolo molto lungo, ma è un articolo che letto attentamente da chi ne ha l'interesse, ripropone con meticolosa precisione tutti i traguardi che devono essere raggiunti e per ognuno di questi traguardi è detto quello che si deve fare. Per me questo è un motivo di chiarezza. Certo che se accanto a questo riproponiamo ancora il fatto che sia giusto o non giusto fare delle eccezioni così come abbiamo detto, vale a dire riferite al fatto che in ogni caso la decorrenza del termine è condizionata dalla ripetizione dell'osservanza delle norme ecc., torno a ripetere quanto ho detto l'altra volta, che cioè con questa legge noi stiamo introducendo un principio rivoluzionario nel sistema del diritto nazionale, cioè il principio del silenzio-approvazione e questo principio rilancia una responsabilità gravissima nei confronti dell'Assessorato e degli amministratori, i quali evidentemente hanno bisogno di essere cautelati. Ma la cautela non può significare l'andare alla ricerca di motivi pretestuosi o banali per cercare di non facilitare il compito; si riferisce solamente all'esigenza di disporre di quegli elementi necessari per la valutazione del progetto,

della relazione, quegli elementi che compongono un giudizio. Quindi, rimango fermamente della mia opinione: non sono convinto che non sia chiaro. Che sia un discorso lungo sì, ma che non sia detto chiaramente, anche perché ripetuto, questo no. Avrei potuto dire semplicemente di ripetere le norme di cui all'articolo precedente, quindi fare un articolo molto breve, ma questo a scapito certamente della chiarezza di interpretazione e di ossequio della legge, nel momento in cui la legge dev'essere applicata ed il cittadino deve conoscere esattamente i passaggi attraverso i quali deve transitare.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich möchte lediglich auf die Mängel aufmerksam machen, die ich für die praktische Durchführung voraussehe. Und ich sehe mich verpflichtet, diese hier anzuführen. Letztes Mal hat mich der Herr Kollege da drüben nicht ganz verstanden, obwohl hier vom Deutschen ins Italienische übersetzt wird, — vom Italienischen ins Deutsche allerdings nicht, was ich auch einmal bemängeln muß.

Jemand, der einen Bauplan einreicht, muß die Vorschriften einhalten, die hier angeführt sind. Das ist der erste Weg. Die Vorschriften werden mitgeteilt, der Betreffende will diese einhalten, und führt die Arbeiten aus, so wie er glaubt, daß ihm diese vorgeschrieben worden sind. Dann kommt die Kontrolle. Zweiter Weg. Hier kann es dann heißen, daß mit der Vorschrift etwas ganz anderes gemeint war. Kann jemand alle technischen Einzelheiten einer Vorschrift kennen? Es kommt also zu einem Rekurs, nachdem der Interessierte glaubt, sein möglichstes getan zu haben, um die Vorschriften, die gemacht worden sind, einzuhalten. Ich spreche nicht für jene, die die Vorschriften sabotieren wollen, doch ich bin dagegen, daß jene, welche die Vorschriften einhalten wollen, sekkiert werden. Also, es wird Rekurs eingereicht. Der Rekurs verfällt wegen Termin, in folgedessen wäre der Antragsteller in Ordnung. Doch nein, ganz im Gegenteil, lesen Sie weiter: der Betrieb kann nicht eröffnet werden, bis nicht auch der Letzte bei der dritten Prozedur einverstanden ist. Bis dahin ist der Antragsteller immer der Dumme.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 27? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Art. 28

Locali ed edifici chiusi destinati alle lavorazioni

industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualunque genere esistenti

I titolari di attività svolte in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare al Sindaco del Comune territorialmente interessato, la relazione ed i grafici previsti all'art. 27 della presente legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei locali e degli edifici destinati alle lavorazioni artigianali, commerciali ed all'attività di qualunque genere, cui viene fatto obbligo di presentare, secondo tempi da determinarsi, relazione e grafici di cui al comma precedente.

Entro il termine, comunque non superiore ad anni 2, che sarà stabilito dal Sindaco, in conformità al parere espresso dalla I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, comunicato allo stesso dall'Assessorato provinciale competente, gli edifici ed i locali cui è fatto obbligo, devono essere uniformati alle prescrizioni imposte.

Per l'approvazione della relazione e dei grafici o di loro varianti, come pure per lo svolgimento delle diverse procedure amministrative, si applicano le disposizioni del precedente art. 27.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si deve procedere al rilevamento di tutti i locali ed edifici di cui al precedente art. 20 e di quelli che hanno dimensione, in forza di lavoro, anche inferiore alle 5 unità addette stabilmente alla lavorazione ed al commercio. Il rilevamento è effettuato dall'ufficio provinciale tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell'assistenza delle singole amministrazioni comunali.

I titolari di aziende con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni in esse svolte sono ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati e quelle che esercitano le loro attività nei locali sotterranei di cui all'art. 25, a seguito di formale richiesta da trasmettersi ai titolari delle aziende medesime con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'Assessore provinciale competente, hanno l'obbligo di presentare al Sindaco del Comune territorialmente interessato relazione e grafici illustranti le caratteristiche dei locali e dei relativi impianti ai sensi del precedente art. 27.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta che dice: Al terzo comma le parole «cui è fatto obbligo» vengono sostituite dalle seguenti «per i quali sussiste l'obbligo»; all'ultimo comma, quarta riga, dopo le parole «lavoratori occupati e» viene inserita la parola «di». Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'articolo così modificato? Consigliere Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Der Herr Assessor hat vorhin erklärt, daß die Vorschrift für die bereits bestehenden Geschäfte nicht gilt. Nun gilt diese aber doch, sowohl für die bestehenden Geschäfte als auch für die Handwerksbetriebe, und zwar auch dann, wenn sie weniger als fünf Arbeiter haben. Damit möchte ich sagen, Herr Assessor, daß Ihre vorher gemachte Aussage direkt widerlegt ist.

Bereits im Art. 20, letzter Absatz, heißt es: „Nicht zu beachten brauchen diese Bestimmungen die gewerblichen und Handelsbetriebe, die weniger als fünf Arbeitskräfte ständig beschäftigen. Sie müssen sich jedoch an die in den folgenden Artikeln 22 und 28 enthaltenen Vorschriften halten.“ Infolgedessen ist sowohl der Einwand, daß der Art. 22 lediglich für die Industrie gilt, für mich nicht stichhaltig. Dies muß hier angeführt werden, denn von seiten des Herrn Assessor ist genau das Gegenteil behauptet worden. Der Art. 28 beweist ebenso das Gegenteil: es sind eben auch Geschäfte und Arbeitsräume für Handel und Gewerbe diesen Vorschriften, die ich als zu einschränkend erklärt habe, unterworfen.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Veramente il linguaggio che usiamo, io ed il collega Neuhauser, è un linguaggio incomprensibile. Non comprendiamo il significato delle parole: o non lo capisce Lei o non lo capisco io! Non ho mai detto che l'art. 22 si applica solo agli stabilimenti industriali, ma ho detto che l'art. 22 si applica per tutte le nuove costruzioni di locali ed ambienti chiusi di lavoro. Ho detto anche che al terzo comma c'è un'eccezione, che va riferita al regolamento di esecuzione, nel quale si dice che l'altezza di 3 m. può essere inferiore per attività speciali. Però l'art. 22 va riferito a tutti i nuovi progetti. Poi ho detto che per quelli esistenti c'è una differenza: facciamo l'obbligo di presentare il progetto senz'altro alle attività industriali, mentre per le altre attività, quelle artigianali e commerciali,

interviene il regolamento di esecuzione. Nell'art. 28 si affronta, anche in riferimento alle eccezioni che ho prima previsto, la normativa per quanto riguarda le aziende con meno di 5 operai, ovvero quando l'attività che questi operai svolgono è di una tale pericolosità, agli effetti della loro salute, da proporre l'esame di un progetto. Questo sembra detto in termini molto chiari e precisi, né mi sono contraddetto tra quanto ho detto prima e quanto ho detto adesso. Non posso fare altro che riferirmi al significato delle parole.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza con un voto contrario.

Art. 29

Vigilanza e sopralluoghi sugli edifici e locali chiusi

La vigilanza per l'applicazione delle norme citate nel presente titolo è effettuata dai Comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia con controlli periodici o su indicazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

I Comuni e l'ufficio tutela risorse naturali devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale per il prelievo di emissioni, di campioni di combustibili e di altri materiali, la cui lavorazione produce emissioni di qualsiasi genere.

I prelevamenti sono effettuati alla presenza del responsabile dell'edificio o del locale in cui ha sede l'azienda o di persona da esso autorizzata. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale.

In caso di analisi, ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio chimico provinciale, i campioni prelevati devono essere inviati in istituti di comprovata fama ed efficienza.

Quando risulta che le emissioni, i combustibili ed i materiali non corrispondono ai requisiti fissati nel provvedimento di autorizzazione e nel regolamento di esecuzione, il Sindaco rispettivamente l'ufficio tutela risorse naturali deve richiedere alla I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni a qualunque causa dovuto, riscontrato nel locale o nell'edificio. Analoga richiesta può venire rivolta, qualora vengano accertate inadempienze ad altre disposizioni contenute nel presente titolo.

La Sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti, ivi compresi anche estranei alla Sezione stessa, designati dall'Assessore provinciale competente.

L'Assessore provinciale competente dispone, anche su richiesta dell'interessato ed in questo caso a sue spese, l'intervento del laboratorio chimico provinciale o di altro istituto di cui al precedente quarto comma, per un nuovo prelievo di campioni e per nuove analisi.

Il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico che assista alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Esperito ogni esame ed accertamento, il Sindaco del Comune interessato notifica ai titolari degli edifici e locali, entro 5 giorni dalla comunicazione, la decisione dell'Assessore provinciale competente, assunta in conformità al parere espresso dalla I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, contenente l'eventuale obbligo ad eliminare gli inconvenienti riscontrati ovvero le modifiche da apportare alle attrezzature, agli impianti ed ai locali, nonché il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

Avverso il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che la relativa decisione sia stata comunicata, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del Sindaco o a quello del comitato provinciale, il Presidente della Giunta provinciale può ordinare, previa deliberazione della Giunta stessa, la chiusura temporanea del locale o dell'edificio.

Il provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è definitivo.

L'ufficio tutela risorse naturali della Provincia deve segnalare al Sindaco del Comune, all'ufficio sanitario comunale, all'ufficio del medico provinciale ed al laboratorio chimico provinciale tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

Compete al Sindaco del Comune l'obbligo di analoga segnalazione all'ufficio del medico provinciale, all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia ed al laboratorio chimico provinciale, per le trasgressioni accertate direttamente dai Comuni.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta che dice: Al primo comma, dopo le parole «risorse naturali della Provincia», vengono inserite le seguenti parole «nonché dal laboratorio chimico provinciale»; al terzo comma, dopo le parole «sono effettuati», la parola «alla» è sostituita dalle parole «possibilmente in». Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 29 così emendato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 30

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali ed all'attività di qualunque altro genere

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il datore di lavoro che non ottempera alle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;*
- b) il lavoratore che non ottempera alle disposizioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000;*
- c) il titolare dell'azienda e il responsabile della attività svolta nel locale o edificio i cui limiti per altezza, cubatura e superficie non risultino conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22, sog-*

giace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;

- d) il titolare dell'azienda e il responsabile della attività svolta nell'edificio o locale chiuso le cui caratteristiche non corrispondono alle prescrizioni di cui all'art. 23 relative alla difesa contro gli agenti atmosferici ed ai sistemi da adottarsi per il ricambio dell'aria, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;*
- e) il titolare dell'azienda e il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 24, riguardanti gli apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;*
- f) il titolare dell'azienda e il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 25, riguardanti i locali sotterranei, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;*
- g) il titolare dell'azienda e il responsabile della attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 26, riguardanti la difesa da sostanze irrespirabili e tossiche e da fumi e polveri, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;*
- h) chiunque realizzi un edificio o locale senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all'art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000;*
- i) il titolare dell'azienda e il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale esistente, che nel termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del regolamento di esecuzione non presenti progetto e relazione, di cui all'art. 28, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000.*

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento all'art. 30, che dice: In tutte le lettere ove si fa riferimento ad un articolo della legge la dizione «di cui all'articolo» viene sostituita dalla dizione «del precedente articolo»; inoltre alle lett. c), d), e), f), g) ed i) dopo le parole «il titolare dell'azienda» la parola «e» viene sostituita dalla parola «o».

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità. Chi chiede la parola sull'art. 30 così modificato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 31

Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali commerciali e ad attività di qualunque altro genere

Il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi di lavoro viene disposto dall'Amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale ovvero, in caso di esami e di analisi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

Chi chiede la parola sull'art. 31? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

TITOLO III

Disposizioni varie

Art. 32

Incaricati all'accertamento delle infrazioni

Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge:

- a) *per quanto riguarda gli impianti termici di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) dell'art. 19, l'ispettorato provinciale del servizio antincendi;*
- b) *per quanto riguarda gli impianti di abbattimento di fumo collegati a stabilimenti industriali, artigianali e ad attività lavorative di qualunque genere, di cui alle lett. g), h), i), l), m) dell'art. 19, gli incaricati comunali ed i funzionari dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale;*
- c) *per quanto riguarda la vigilanza all'uso dei veicoli a motore di cui alla lett. n) dell'art. 19, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;*
- d) *per quanto riguarda gli ambienti di lavoro di cui all'art. 31, l'ispettorato provinciale del lavoro, gli incaricati comunali, i funzionari dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale.*

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento

alle proprietà private e pubbliche e procedere alle rilevazioni occorrenti al prelievo di campioni ed a tutte le altre operazioni prescritte.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta, che dice: Alle lett. a) e b) prima dell'elencazione dell'ultima lettera rispettivamente f) ed m) viene inserita la parola «e»; inoltre, in tutte le lettere, cioè a), b), c) e d) la dizione «dell'articolo» viene sostituita dalla seguente «del precedente articolo»; alle lett. b) e d), dopo le parole «funzionari dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali» vengono inserite le seguenti parole «e del laboratorio chimico provinciale». Chi chiede la parola su questo emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 32 così modificato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 33

Applicazione delle sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione, per le quali i precedenti articoli 19 e 30 prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta, e, in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere della Provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato, con ap-

posito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata del 10%.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata la infrazione.

Per quanto non espressamente disposto nei commi precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Le suddette norme si applicano anche alle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, dalla legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, e dalla legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 giugno 1972, n. 8, è abrogato.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, è sostituito dal seguente: «La stessa facoltà compete al trasgressore per il periodo di 10 giorni dalla contestazione, qualora il pagamento nel periodo suddetto venga effettuato al tesoriere provinciale».

Sono stati presentati due emendamenti all'art. 33. Il primo dice: Al settimo comma la dizione «dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione» viene sostituita dalla seguente «all'autorità giudiziaria competente».

Chi chiede la parola? Consigliere Leurini.

LEURINI (D.C.): Poiché si tratta di contravvenzioni, è necessariamente competente il pretore.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Esaminando con i nostri collaboratori giuristi, è sorto il dubbio che a volte la competenza del pretore è in riferimento ad un importo. In questo caso gli importi sono rilevanti, perché superano le 750.000 lire. Per non incorrere in un simile dubbio abbiamo preferito proporre l'autorità giudiziaria competente.

LEURINI (D.C.): Faccio presente che la contravvenzione inferisce la competenza del pretore per ragioni funzionali, non per l'importo. Potrebbe

esserci una contravvenzione anche di 100 milioni, ma è sempre il pretore competente, perché è contravvenzione. Non si tratta di competenza di valore, ma di funzione.

NICOLUSSI-LECK (Vicepresidente - S.V.P.): Le 750.000 lire sono il limite per il giudizio civile.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): Se per maggiore tranquillità lasciamo questa dizione cosa può succedere?

LEURINI (D.C.): Non per discutere, ma la competenza funzionale per i reati contravvenzionali è del pretore, tanto è vero che in secondo grado è competente il tribunale se la contravvenzione è alternativa con pena pecuniaria o pena detentiva. Non c'è possibilità di confusione. Non vorrei che un domani saltasse fuori che il Consiglio provinciale si è dimenticato di avere degli avvocati fra i suoi membri.

Per fugare ogni dubbio, volevo aggiungere che se le sanzioni sono di natura amministrativa, allora non c'è bisogno di fare riferimento all'autorità giudiziaria, perché in questo caso ci pensa l'autorità amministrativa a comminarla; se invece si riferisce alla contravvenzione-reato, come definito nel Codice Penale, sicuramente è competente soltanto il pretore. Peraltro, se si vuole insistere sull'emendamento, non c'è nessuna difficoltà, perché si dice il generico per lo specifico: se si dice «autorità giudiziaria competente» si sa che è il pretore. Mi pungeva un po' il fatto che il pretore era stato scelto proprio perché è competente per le contravvenzioni, ma se vi piace insistere su questo emendamento tutt'al più diranno che non abbiamo saputo precisare bene la questione.

PASQUALI (Assessore alla tutela del paesaggio - D.C.): Qui noi dobbiamo riferirci all'indicazione che ci dia più tranquillità. Se il Consiglio ritiene di essere certo che il riferimento è quello del pretore, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora questo emendamento è stato ritirato. C'è l'altro emendamento che dice: «Il penultimo comma dell'art. 33 viene sostituito dal seguente: «Il primo comma dell'art. 3, nonché il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 21 giugno 1972, n. 8, sono abrogati». Chi chiede

la parola su questo emendamento? Assessore Pasquali.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente - D.C.): In questo modo noi intendiamo dare uniformità a tutte le procedure delle sanzioni amministrative riferite alle diverse leggi, come quella sulla flora, sulla fauna ecc., le quali stabilivano delle differenziazioni. Anche per non fare dei formulari diversi, abbiamo ritenuto fare riferimento ad una omogeneità di formulario e quindi di applicazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 33 così modificato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 34

Coordinamento con il testo unico delle leggi sanitarie

Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento atmosferico in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei Sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 35

Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro e stabilire ogni altra disposizione riguardante le caratteristiche degli edifici e locali in genere il cui uso non è compreso nella presente legge. I regolamenti vengono approvati dal Con-

siglio comunale, sentita la I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Chi chiede la parola sull'art. 35? Consigliere Dejaco.

DEJACO (S.V.P.): Ich wäre dafür, daß man die letzten drei Zeilen streicht. Die Gemeinde soll ein Gemeindereglement beschließen können. Das Land hat ja die Aufsicht, es wird die Meinung der Sektion einholen. Sollte das Reglement nicht entsprechen, dann wird es eben rückverwiesen werden. Es soll jedoch nicht so sein, daß die Gemeinde vorher die Sektion fragen muß. Ansonsten wird das Ganze zu einer Farce. Der Gemeinderat soll ruhig seine Reglements beschließen, die gesamte weitere Prozedur ist ja durch die Gemeindeordnung festgelegt. Falls der Herr Assessor mit diesem Vorschlag einverstanden sein sollte, würde ich in diesem Sinne einen Abänderungsantrag einbringen.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento tendente a cancellare le parole «sentita la I sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6». Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 36

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge valgono — in quanto applicabili — le disposizioni contenute nei regolamenti approvati con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323, e D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322.

Chi chiede la parola sull'art. 36? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Consigliere Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich werde nicht gegen das Gesetz stimmen, weil mir vollkommen bewußt ist, wie wichtig die Erlassung eines Gesetzes gegen die Luftverschmutzung ist. Ich möchte auch nicht, daß der Herr Assessor Pasquali meint, daß ich gegen das Gesetz stimme, weil er es ausgearbeitet hat. Mir ist vollständig bewußt, welch ungeheuerer

Arbeit hinter diesem Gesetzentwurf steht, die ich auch unbedingt anerkenne. Ich hoffe, und fordere, daß auch der Herr Assessor anerkennt, daß ich die Schwierigkeiten, die ich in der praktischen Ausübung dieses Gesetzes kommen sehe, für so groß halte, daß ich nicht für das Gesetz stimmen kann. Ich werde mich der Stimme enthalten.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheime Abstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: votanti 17, 16 sì, una scheda bianca. La legge è approvata.

La parola al Presidente della Giunta.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.): Sehr geehrte Kollegen! Unter Punkt 9 der Tagesordnung finden wir: „Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof des Art. 9, dritter Absatz, des Dekretes des Staatspräsidenten Nr. 50 vom 1. Februar 1973: Ausübung des Wahlrechtes für die Wahlen des Regionalrates». Ich möchte die Herren Kollegen bitten, zu beschließen, diesen Punkt 9 jetzt gleich zu behandeln. Es handelt sich um eine Anfechtung, beim Verfassungsgerichtshof, die der Landesauschuß beschlossen hat, und zwar eines Teiles der Durchführungsbestimmungen über das Wahlrecht. Der letzte Termin verfällt am 30. dieses Monates. Beim Notar müssen noch die Vollmachten für die Rechtsanwälte ausgestellt werden u.dgl. Montag früh, den 30., letzter Termin, muß diese Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof in Rom eingereicht werden. Deshalb ersuche ich den Landtag, zu beschließen, der Punkt 9 möge wegen der Dringlichkeit sofort behandelt werden. Die Texte sind heute vormittag zusammen mit der zusätzlichen Tagesordnung verteilt worden.

PRESIDENTE: Sulla proposta del Presidente della Giunta possono parlare due consiglieri a favore e due contro. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione la proposta del Presidente Magnago di anticipare la trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno: approvata all'unanimità.

Passiamo al punto 9) dell'ordine del giorno: «Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50: «Eser-

cizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1».

Punkt 9 der Tagesordnung: „Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof des Art. 9, 3. Absatz, der VO des Staatspräsidenten Nr. 50 vom 1. Februar 1973: „Ausübung des Wahlrechtes für die Wahlen des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol sowie für die Wahlen der Gemeinderäte der Provinz Bozen zwecks Durchführung des Verfassungsgesetzes Nr. 1 vom 10. November 1972“.

La parola alla Giunta.

MAGNAGO (Präsident des L.A. - S.V.P.): Heute vormittag wurde eine Motivierung verteilt. Es werden zwei Sätze angefochten, die im dritten Absatz des Art. 9 der Durchführungsbestimmungen vom 1. Februar 1973, Nr. 50 enthalten sind. Worum handelt es sich hier eigentlich? Das Ganze geht aus dem Text hervor. Meine Herren, Sie haben ja auch den Text der Durchführungsbestimmungen selbst erhalten. Aus Art. 9, dritter Absatz, sollen einige Wörter gestrichen werden. Warum wird die Streichung verlangt? Sie wissen, die vierjährige Eintragung in die Wählerlisten ist, auf Grund dieser Durchführungsbestimmungen, eine Voraussetzung, um in der Region wählen zu können. Das Wahlrecht wird dann in jener Provinz ausgeübt, in welcher jemand die längere Zeit der vier Jahre eingetragen war. Nun, unseres Erachtens verletzen diese Durchführungsbestimmungen in einem Punkt, und zwar im Zusammenhang mit dem Wahlrecht der Staatsbürger, die im Ausland arbeiten, die Verfassung selbst, also das Recht eines jeden Bürgers auf die Wahl.

Wenn einer ins Ausland geht und vom Bevölkerungsregister gestrichen wird — die Streichung ist die Folge der Auswanderung —, dann wird er automatisch, sechs Jahre nach der Streichung aus dem Bevölkerungsregister, aus den Wählerlisten gestrichen, es sei denn, er sucht um die Wiedereintragung oder um den Verbleib in den Wählerlisten an.

Art. 11, zweiter Absatz des Einheitstextes Nr. 223 besagt: „I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione

anagrafica.” Und dann heißt es: „*I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono richiedere di essere iscritti nelle liste elettorali e di esservi reinscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.*“

Nun, wir wissen ja, daß sehr viele Bürger dieser Provinz heute im Ausland leben. Und wir wissen genau, daß diese aus dem Bevölkerungsregister gestrichen werden und dann automatisch, sechs Jahre nach dieser Streichung, auch aus den Wählerlisten gestrichen werden. Wir wissen auch, daß die meisten es nicht wissen und es somit versäumen, vor Ablauf der sechs Jahre darum anzusuchen, in den Wählerlisten beibehalten zu werden. Wenn sie darum ansuchen würden, dann würde dieses Problem ja gar nicht entstehen. Aus der Praxis weiß man jedoch, daß sehr viele, wenn nicht die meisten, dies nicht tun.

Diese Durchführungsbestimmungen sehen vor, daß einer, der gestrichen worden ist und wieder zurückkommt, vier Jahre lang warten muß, bis er das Wahlrecht wiedererlangt, obwohl er, bevor er abwanderte, die vier Jahre Eintragung in den Wählerlisten aufzuweisen hatte. Diese Bestimmung ist deshalb nicht gerecht, weil dadurch eine Diskriminierung zwischen den Staatsbürgern entsteht. Ich führe als Beispiel folgendes an. Jemand aus Verona, der nach München geht, zehn Jahre lang dort bleibt und aus der Wählerliste gestrichen wird, kann sich nach seiner Rückkehr sofort wieder in jener Wählerliste eintragen lassen, in der er früher aufschien; jemand aus Bozen hingegen kann dies nicht tun — wenn er nach Verona ginge, dann könnte er es tun, doch er geht ja nicht nach Verona, sondern er kehrt ja wieder in seine Heimatgemeinde zurück. Also, derjenige aus Bozen kann sich nicht, so wie jener aus Verona, sofort wieder in die Wählerliste eintragen lassen, d.h. er kann sich wohl eintragen lassen, muß jedoch vier Jahre lang warten, bis er das Wahlrecht erlangt. Somit ist eine solche Bestimmung gegen die Verfassung, weil der Staatsbürger auf jeden Fall ein Wahlrecht haben muß, wenn nicht hier, dann in einer alten Provinz. Diejenigen, die aus den alten Provinzen hier zugewandert sind und nicht die vier Jahre Ansässigkeit aufweisen können, wählen eben in den alten Provinzen. Für die Staatsbürger, die in der Provinz Bozen ansässig sind und hier das Wahlrecht haben, ist dies nicht möglich.

Deswegen verlangen wir, daß zwei Sätze gestrichen werden, Sie ersehen dies aus dem Text.

Mit anderen Worten: die vier Jahre werden angerechnet, auch wenn einer die Wiedereintragung nicht verlangt hat. Im verteilten Text finden Sie eine kurze Motivierung, die ich jetzt wohl nicht zu verlesen brauche. Wir sind der Meinung, daß die betreffende Bestimmung gegen die Verfassung ist, und zwar auch gegen den Art. 25. Ich wäre froh, wenn der Landtag diese Anfechtung bejahen würde; sodann könnten wir die Rechtsanwälte beauftragen, diesen Punkt beim Verfassungsgerichtshof anzufechten.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch sagen, daß, was diesen Punkt anbelangt, in der Zwölferkommission keine Einstimmigkeit geherrscht hatte, und daß also hier jetzt nichts Neues erfunden wird.

BERTORELLE (D.C.): La legislazione attuale, che disciplina la materia elettorale, prevede tutti i casi. Mi riferisco naturalmente alla legislazione nazionale. Essa prevede che il cittadino, residente nella repubblica e che si reca all'estero per ragioni di lavoro, familiari o altro, e che quindi trasferisce la sua residenza all'estero, mantiene automaticamente il diritto di voto nel paese dove era iscritto nelle liste elettorali. Però questa legge ha un limite. Allo scadere del sesto anno in cui un cittadino ha lasciato il territorio nazionale per trasferirsi all'estero, questo cittadino deve chiedere, tramite consolare, che gli venga prorogato il diritto al voto nel paese dove era residente. Questa è una verifica di volontà del cittadino. Se il cittadino della Repubblica si trasferisce all'estero e si ritiene ancora cittadino italiano, cioè cittadino del paese dal quale è partito, avrà tutto l'interesse di fare gli atti conseguenti e questi atti conseguenti sono appunto la richiesta, tramite consolare, che gli sia prorogata l'iscrizione nelle liste elettorali, anche superato quel limite di sei anni previsto dalla legge.

Ora, il problema sorge per la particolare situazione della nostra regione, per la quale, a differenza delle altre regioni e per motivi di carattere etnico e politico, è richiesta la residenza quadriennale per poter votare alle elezioni regionali e comunali. In effetti avviene quell'inconveniente, grave, che il Presidente ha citato poco fa, cioè può avvenire che se il cittadino ha lasciato decorrere inutilmente i sei anni e non ha fatto la richiesta di continuare ad essere iscritto nelle liste, ritornato nella nostra regione rimane per quattro anni senza poter votare e magari nel frattempo ci possono essere le elezioni nazionali,

regionali, comunali. Comunque il diritto potenziale deve essergli assicurato. Il cittadino di Verona, invece, che è andato a Monaco e che ritorna poi definitivamente in patria a Verona, appena ritorna può fare la sua richiesta di iscrizione nelle liste elettorali ed essere iscritto subito. Gli è permesso così di votare alla prima elezione che ha luogo, perché ivi non c'è il requisito della residenza quadriennale.

Relativamente alla richiesta che la Giunta ha fatto, e che abbiamo discusso prima di venire in Consiglio questa mattina alle 9, non condivido la motivazione contenuta nell'ultimo comma della proposta, quando cioè si dice: «*Questi incisi, che si vogliono eliminare, sono in contrasto con l'art. 25 del nuovo Statuto regionale, il quale prevede che «durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di residenza», con il principio di tutela delle minoranze»* ecc., con gli artt. 56, 3 e 6 (tutela delle minoranze), nel senso che non c'è — vi prego di considerare la particolarità — una lesione di diritto delle minoranze o di diritto dei cittadini comunque siano, di lingua italiana o di lingua tedesca, dal momento che essi avrebbero potuto esercitare la facoltà che era loro attribuita dopo il decorso del sesto anno di chiedere di essere mantenuti nelle liste. Se non ci fosse questa facoltà, ci sarebbe la lesione del diritto di minoranza, artt. 56, 3 e 6 citati, ma essendoci questa facoltà non c'è una lesione. Chiunque, cioè, può dire che l'interessato poteva esercitare questo diritto di mantenere la sua iscrizione nelle liste elettorali anche dopo il sesto anno e se non l'ha fatto è colpa sua. In effetti si può pensare che chiunque ha interesse di mantenere il suo legame con la patria o con la sua Heimat non lascia decorrere inutilmente i sei anni, non si disinteressa, ma entro questo termine fa la sua domanda, tramite consolare, in modo che non sorga nessun problema.

Però c'è un aspetto di illegittimità — su questo punto sono d'accordo anch'io — nella norma, ed è per questa ragione che noi votiamo la proposta presentata dalla Giunta come abbiamo fatto in Giunta. Questo aspetto di illegittimità sta nel fatto che il cittadino della provincia di Bolzano, di lingua italiana o di lingua tedesca, che si trasferisce all'estero e che dopo 10, 12 anni ritorna, avendo dimenticato di fare al sesto anno quella certa domanda, è impedito di votare per quattro anni, e quindi questa legge, sia pure per una dimenticanza, per una trascuratezza, per uno scarso affetto che questa persona aveva verso la sua

patria o il suo Heimat, limita il suo diritto di elettorato attivo. Colui invece che ritorna a Verona, anche avendo trascurato di presentare la domanda prima del sesto anno, può votare. In questo punto vedo una possibile lesione del diritto dei cittadini, di tutti, di elettorato attivo e quindi anche sotto certi aspetti passivo. L'aspetto di illegittimità lo trovo in questo secondo particolare.

Comunque sia, noi non abbiamo difficoltà di votare questa proposta presentata dalla Giunta.

SFONDRINI (P.S.I.): Brevemente per dire che siamo d'accordo solamente per l'ultima parte illustrata dal collega Bertorelle. Si potrebbe verificare il caso limite di un cittadino che rientra la settimana successiva al momento elettorale e quindi rischia di rimanere non quattro, ma addirittura otto anni senza votare, perché prima di acquisire questo diritto devono trascorrere quattro anni. Quindi, basta che rientri 15 giorni dopo una elezione, che deve aspettare non solo i 3 anni e 11 mesi e mezzo mancanti alla successiva, perché non sono sufficienti a ridargli il diritto al voto, ma altri quattro anni. C'è questa disparità di trattamento nei confronti di cittadini residenti in altre regioni italiane.

Sono d'accordo anch'io, però, che in questo modo non si lede il diritto al cittadino di votare, purché egli faccia uso della facoltà prevista dall'art. 11, che si vuole depennare, del secondo comma del T.U. n. 223. Mi risulta che non è soltanto una decisione autonoma che deve prendere il cittadino scaduti i sei anni, signor Presidente, ma che lo stesso viene avvertito dall'ufficio elettorale del suo comune che stanno scadendo i sei anni e che quindi lo si invita a fare uso dell'art. 11, secondo comma del T.U. n. 223. Allora, se questo cittadino, ammesso che sia avvertito come sembra che venga avvertito — così è stato associato nella commissione quando si è discussa questa questione —, non risponde a questa richiesta, manifesta la volontà di non voler più votare. Allora succede che noi consentiamo il diritto di voto ad un cittadino che ha espressamente, per pigrizia se volete, manifestato di non voler più votare. Se è così, se cioè viene avvertito e l'interessato non risponde, noi adotteremmo un trattamento diverso nei confronti degli altri cittadini, pur riconoscendo che un altro cittadino non residente nella regione, ha diritto, anche se non ha fatto uso di questa facoltà, ad essere nuovamente iscritto nelle liste elettorali e di votare alla successiva elezione. D'altra parte la norma che prevede la maturazione dei quattro

anni è una norma che non esiste nelle altre regioni d'Italia. Quindi, c'è una limitazione rispetto ai cittadini del resto del Paese.

Se partiamo dal presupposto che un cittadino non può rammentare queste cose, perché difficilmente conosce le leggi elettorali, ma se è vero che viene avvertito della scadenza dei sei anni e l'interessato non fa uso di questo diritto, allora esprime implicitamente la volontà di non voler fare uso di quel diritto e quindi di non avere il diritto al voto. Ecco la perplessità che nasce in me, se le cose stanno in questo senso.

Per il resto, se vogliamo premiare anche i cittadini poco diligenti, facciamo pure, tenendo conto che si trovano in una situazione diversa rispetto ai cittadini residenti nelle altre regioni italiane. Con questo, però, non vedo leso nessun diritto, come è chiaramente espresso nella relazione accompagnatoria sulla impugnazione, che dice che *«si lede il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesche e ladine sancite»* ecc.

Noi votiamo questa impugnativa, ma con tutte le perplessità e non condividendo certe motivazioni che sono contenute nella relazione, perché non corrispondono alla realtà.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Da ich Mitarbeiterin der Stelle für Heimatfern im KVV bin, möchte ich zu den Erklärungen des Herrn Assessors Sfondrini aus der Erfahrung heraus folgendes mitteilen. Vor einigen Jahren wurde diese Stelle darauf aufmerksam gemacht, diese Frage bei den Heimatfern präsent zu halten. Sowohl bei Tagungen als auch in der Zeitschrift „Heimat und Welt“ wird daher immer wieder darauf hingewiesen, daß dieser Verfallstermin der sechs Jahre besteht und daß also diese Menschen durch eigene Schuld dieses Grundrechtes zur Wahl verlustig gehen können. Jedoch, weder bei einem Treffen noch im Arbeitskreis habe ich jemals gehört, daß die Bürger regelmäßig angeschrieben würden. Vielleicht tut dies die eine und andere Gemeinde. Ich habe jedoch niemals gehört, daß die Heimatfern regelmäßig informiert würden, aufgepaßt, in einem halben oder in einem Jahr verfällt dieser Ansuchungstermin. Grundsätzlich möchte ich dazu folgendes sagen. Sollte es auch vorkommen, daß Bürger das Wahlrecht wegen Nachlässigkeit oder Interesselosigkeit verfallen liessen, so ist es, wie ich glaube, eine Pflicht politisch verantwortlicher Gremien, auch bei solchen Bürgern das Interesse für ein Grundrecht wachzuhalten, auch wenn diese selbst von diesem Recht nicht Gebrauch machen wollten.

DEJACO (S.V.P.): Die Überlegungen des Kollegen Bertorelle und insbesondere des Kollegen Sfondrini mögen auf den ersten Blick etwas Überzeugendes haben. Es wurde gesagt, dem Bürger sei, praktisch, nicht zu helfen, er würde ja sogar aufmerksam gemacht, — ich kann dies im Augenblick weder bestätigen noch kann ich widersprechen. Es spielt jedoch gar keine Rolle, ob der Bürger aufmerksam gemacht wird oder nicht. Tatsache ist, daß dem Bürger, falls er das Gesuch nicht einreicht, nach sechs Jahren die Eintragung entzogen wird. Nun, zugegeben, daß es sich um eine Nachlässigkeit, um ein Versäumnis handelt; und sollte der Bürger auch aufmerksam gemacht worden sein, so hat er den Termin trotzdem übersehen. Immerhin bleibt die Tatsache aufrecht, daß die Bürger der anderen Provinzen sich in derselben Lage befinden. Auch die Bürger der anderen Provinzen müssen ihre Eingabe vor Verfall der sechs Jahre machen; und doch, auch wenn sie diese Eingabe nicht machen, können sie, sobald sie zurückkehren, wieder in die Wählerlisten eingetragen werden. Dies ist bei uns nicht der Fall. Zugegeben, der Art. 6 kann hinzugegeben werden, er spielt jedoch keine wesentliche Rolle, wie Bertorelle sagt, wohl aber Art. 3 und vor allem Art. 48 der Verfassung.

Kollege Sfondrini unterstreicht, daß bei uns eben die Sonderregelung der vier Jahre vorhanden ist, was in den anderen Provinzen nicht der Fall ist. Jawohl, dies stimmt. Jedoch, für die Bürger der anderen Provinzen, die in unsere Provinz kommen und infolgedessen hier vier Jahre lang nicht wählen können, ist expressis verbis vorgesehen, daß sie in ihrer Ursprungsgemeinde in den alten Provinzen eingeschrieben bleiben. Sie behalten also grundsätzlich ein Wahlrecht in irgendeiner Gemeinde Italiens. In unserem Falle jedoch sind die Bürger, die nach Verfall der sechs Jahre zurückkehren, in keiner Gemeinde Italiens mehr wahlberechtigt. Und diese Bestimmung verstößt nach meiner Ansicht grundlegend gegen den Art. 48 der Verfassung, nachdem es heißt, daß einem das Wahlrecht nur aus moralischer unwürdigkeit oder aus Handlungsunfähigkeit oder wegen endgültiger Verurteilung entzogen werden kann. Unsere Bürger befinden sich also tatsächlich in der Lage, daß ihnen aus einem Grunde, der im Art. 48 der Verfassung nicht vorgesehen ist, das Wahlrecht vier Jahre lang einfach entzogen ist, während die anderen Bürger Italiens immer irgendwo eingeschrieben bleiben, sowohl dann, wenn sie aus dem Ausland zurückkehren, weil sie sich sofort eintragen lassen kön-

nen, als auch dann, wenn sie nach Südtirol kommen: sie können zwar nicht in Südtirol wählen, wohl aber in ihrer Heimatgemeinde, in ihrer Ursprungsgemeinde, wo sie weiterhin eingeschrieben bleiben. In dieser Tatsache müssen wir den Unterschied und die Gesetzeswidrigkeit sehen, und zwar hauptsächlich in bezug auf Art. 3 der Verfassung — die Gleichheit der Bürger ist hier nicht mehr gegeben —, und in bezug auf Art. 48 der Verfassung, und dies ist wohl das wichtigste. Die Gesetzeswidrigkeit dieses Punktes können und müssen wir anfechten.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

Dr. Hermann NICOLUSSI-LECK

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Prendo la parola in qualità di membro della Commissione dei 12, che ha elaborato queste norme e quindi mi accollo tutta la responsabilità che mi compete per avere votato in un determinato modo per l'emanazione delle stesse. Ma voglio precisare subito, perché non sorgano delle divisioni ingiustificate fra gruppi linguistici, che in Commissione c'è stato qualche membro del gruppo linguistico italiano che ha votato contro e qualcuno del gruppo linguistico tedesco che ha votato a favore. Quindi, nella Commissione dei 12 non vi è stata una divisione etnica, ma una valutazione giuridica con un'approfondita discussione di questo problema, e questo è dimostrato dal fatto che il testo è stato votato a maggioranza. Il rappresentante del Ministero degli Interni, dott. De Luca, che è stato un valido collaboratore ed anche molto aperto alle istanze del gruppo linguistico minoritario della provincia di Bolzano, ha sostenuto ed ha affermato che tutti i cittadini vengono avvisati allo scadere del sesto anno di mantenere o meno il diritto elettorale nel comune di emigrazione. La difficoltà della comunicazione nasce dal fatto che non sempre i cittadini che si trasferiscono all'estero lasciano l'indirizzo della località in cui si trovano e quindi molto spesso i Comuni non sanno dove reperire questo cittadino. Su questo tema vi è stata una lunghissima discussione ed alla fine, a maggioranza con due voti contrari, è stato approvato questo testo. Detto questo, per la precisione ed affinché non sorgano sospetti che ci siano state differenziazioni etniche o linguistiche, devo dire che c'è

stata una valutazione di carattere strettamente giuridico e quindi non ho nulla in contrario affinché questa norma venga impugnata in modo da avere una maggiore garanzia. Peraltro, questo non è solo nell'interesse dei lavoratori all'estero del gruppo linguistico tedesco, perché anche i lavoratori di lingua italiana nati in provincia di Bolzano sono nella stessa situazione.

Eliminata la contrapposizione etnica, non ho nulla in contrario che venga impugnato quell'inciso dell'art. 9. Personalmente, per coerenza con il voto dato in Commissione dei 12, mi asterrò.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'impugnazione? Nessuno.

Leggo l'impugnazione che verrà votata: «*Su proposta della Giunta provinciale, il Consiglio provinciale, in data 27 aprile 1973, ai sensi dell'art. 98 dello Statuto di autonomia e dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delibera l'impugnazione dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, limitatamente ai seguenti due incisi: «qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato T.U. n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della regione Trentino-Alto Adige» e «sempreché abbiano esercitato la predetta facoltà».*

Metto in votazione la delibera: approvata a maggioranza con un'astensione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Rag. Silvio

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

NICOLODI

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Gebert-Deeg.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Ich ersuche, die Gesetze Nr. 147/73 und Nr. 151/73 jetzt behandeln zu wollen.

PRESIDENTE: E' stata fatta la proposta di anticipare i rimanenti punti all'ordine del giorno: approvata all'unanimità.

Passiamo al punto 5) all'ordine del giorno: «*Disegno di legge provinciale n. 147/73: «Concorso straordinario per l'assegnazione delle condotte mediche e veterinarie in provincia di Bolzano».*

Punkt 5 der Tagesordnung: „*Landesgesetzentwurf Nr. 147/73: „Ausserordentlicher Wettbewerb für*

die Zuweisung der in der Provinz Bozen freien Stellen für Gemeindeärzte und Gemeindetierärzte".

Relazione della Giunta, presentata dall'Assessore Gebert-Deeg.

Scopo del presente disegno di legge è di ricoprire i posti, divenuti vacanti negli ultimi anni, sia nelle condotte mediche che nelle condotte veterinarie.

La situazione attuale è la seguente: risultano vacanti 15 condotte mediche e 4 condotte veterinarie.

Le cause consistono, da un lato nel fatto che i giovani medici preferiscono acquistare una specializzazione per poter prestare la loro opera in qualità di medici specialisti negli ospedali o nella libera professione, dall'altro è determinante l'ubicazione di molte condotte, situate in zone di montagna, con abitanti dispersi, che rendono molto faticoso l'esercizio dell'attività professionale per il medico condotto.

Né è certo stimolante, per l'accesso a questa professione, l'obbligo di trovarsi in servizio 24 ore su 24 e (data la mancanza di colleghi) di trovare solo con grande difficoltà un sostituto nei casi di licenza ecc.

Nella nostra provincia la mancata copertura delle condotte è dovuta anche all'esigenza della conoscenza delle due lingue. E' chiaro che solo un medico che conosca la mentalità della popolazione e che sia capace di parlare e di scrivere in tutt'e due le lingue è in grado di trovare quella comunicazione con la popolazione locale, che gli consenta di esercitare una professione così delicata. Inoltre, è anche costretto a fare una notevole quantità di relazioni e documenti e di riempire continuamente dei moduli, tutto in lingua tedesca.

Per questi motivi, nel presente disegno di legge è previsto l'esame scritto nella lingua non materna nei concorsi per l'assegnazione di una condotta medica o veterinaria.

Negli ultimi anni parecchi dei posti vacanti sono stati ricoperti da sanitari con incarico temporaneo, i quali, per le norme di legge precedenti sui limiti di età nei concorsi, non hanno finora potuto partecipare ai concorsi stessi. Tale situazione non è migliorata dopo l'emanazione della legge regionale 27-7-1961, n. 5, in base alla quale il limite di età era stato stabilito, per il primo bando di concorso, a 45 anni, elevato poi a 55 anni (senza ulteriore elevazione per altri motivi), con la successiva legge regionale 20-3-1967, n. 4.

La possibilità di partecipare a concorsi prescindendo da ogni limite di età, con il solo requisito della prestazione di un servizio quale medico condotto o veterinario per incarico temporaneo da almeno un anno, consentirebbe di ricoprire definitivamente un certo numero di condotte mediche e veterinarie vacanti e ciò andrebbe a beneficio soprattutto della popolazione nelle zone rurali e montane.

Si confida, pertanto, che l'onorevole Consiglio provinciale voglia accogliere favorevolmente questo disegno di legge, approvandolo.

Zweck dieses Gesetzesentwurfes ist es, die große Anzahl von unbesetzten Gemeindearzt- und Tierarztstellen in der Provinz Bozen endgültig zu besetzen. Zur Zeit sind 15 Gemeindearzt- und 4 Gemeindetierarztstellen vakant!

Die Ursache dieses Wisstandes liegt wohl zum einen darin, daß die Jungärzte lieber eine Fachausbildung erstreben, um dann als Spezialisten in den Krankenhäusern oder in der freien Praxis tätig zu werden; andererseits liegen viele Gemeindearzt- und Tierarztsprengel in ausgesprochener Gebirgsgegend, bestehen aus unverhältnismässig weit verstreuten Siedlungen und bringen damit eine strapazenreiche Berufsausübung für den Gemeindearzt mit sich. Wenig Anreiz für den Beruf des Gemeindearztes wird auch die Tatsache bieten, daß der Gemeindearzt Tag und Nacht dienstbereit sein muß, und sich mangels ärztlichen Kollegen schwer vertreten lassen kann.

In Südtirol wird die Besetzung der Gemeindearzt- und Gemeindetierarztstellen überdies von der Doppelsprachigkeit der Bewerber abhängig gemacht. Es liegt auf der Hand, daß nur ein Arzt, der die Mentalität der Bevölkerung kennt und der in Wort und Schrift der deutschen Sprache mächtig ist, sich mit der Bevölkerung bei der Ausübung seines heiklen und verantwortungsvollen Berufes verständigen kann, und ihr Verständnis gewinnt. Ausserdem muß er nicht zuletzt eine Fülle von Berichten, Eingaben und Schriftstücken in deutscher Sprache abfassen. Im vorliegenden Entwurf ist deshalb auch eine schriftliche Prüfung der zweiten Sprache zur Erlangung einer Gemeindearzt- und tierarztstelle vorgesehen.

Mehrere vakante Gemeindearzt- und Gemeindetierarztsprengel sind im Laufe der Jahre durch provisorisch dienstleistende Gemeindeärzte besetzt worden, die sich nach den in früheren Gesetzen

festgelegten Wettbewerbsbedingungen wegen Überschreitens der Altersgrenze nicht an den ausgeschriebenen Wettbewerben teilnehmen konnten.

Daran konnte auch der Umstand nichts ändern, daß die Region Trentino-Südtirol mit dem Gesetz Nr. 5 vom 27.7.1961 das Höchstalter für die erste Wettbewerbsausschreibung mit 45 Jahren und mit dem Gesetz Nr. 4 vom 20.3.1967 mit 55 Jahren (ohne Anrechnung von Zusatzjahren aus anderen Gründen) festgesetzt hat.

Die Möglichkeit der Teilnahme an Wettbewerben, bei welchen keine Altersgrenze, sondern als Voraussetzung ein mindestens einjähriger Dienst als provisorischer Gemeindefeuerwehrarzt oder Gemeindefeuerwehrarzt festgesetzt ist, wäre dazu angetan, eine Reihe von heute vakanten Gemeindefeuerwehrarztstellen durch die provisorisch dienstleistende Gemeindefeuerwehrärzte endgültig zu besetzen. Dies geschähe zum Vorteil der Bevölkerung, vor allem in den Land- und Berggebieten.

Es wird daher erwartet, daß die Herren Abgeordneten des Südtiroler Landtages diesem Gesetz ihre Zustimmung geben.

La parola al presidente della prima Commissione legislativa.

LEURINI (D.C.): La prima Commissione legislativa si è riunita il giorno 10 aprile 1973 per esaminare il surriferito disegno di legge.

L'Assessore competente, signora Waltraud Gebert-Deeg, intervenuto alla seduta, ha illustrato le finalità del provvedimento.

Dopo breve discussione, la Commissione ha deliberato unanimemente di inviare una raccomandazione alla Giunta provinciale, affinché la stessa provveda a bandire annualmente un concorso per la copertura dei posti divenuti vacanti, sia nelle condotte mediche, che nelle condotte veterinarie, ciò al fine di stimolare i giovani medici e veterinari a concorrere, e non costringerli invece ad attendere troppo, col rischio di vedersi sostituire da colleghi, che hanno avuto la possibilità di procurarsi i titoli necessari per la condotta durante il periodo di studio.

I due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso sono stati unanimemente approvati dalla Commissione.

Die erste Gesetzgebungskommission ist am 10. April 1973 zusammengetreten, um den obgenann-

ten Gesetzentwurf zu behandeln.

Der zur Sitzung erschienene zuständige Assessor, Frau Waltraud Gebert-Deeg, erläuterte Sinn und Zweck des Gesetzentwurfes.

Die Kommission richtet einstimmig an den Landesausschuß die Empfehlung, die Wettbewerbe um die freigewordenen Gemeindefeuerwehrarzt- und Gemeindefeuerwehrarztstellen zu besetzen, alljährlich ausschreiben zu wollen. Dies, um den jungen Ärzten und Tierärzten mehr Anreiz zu bieten, an den Wettbewerben teilzunehmen, anstatt sie allzulange warten zu lassen, auf die Gefahr hin, daß sie sich von anderen Kollegen, welche die Möglichkeit gehabt haben, während der Universitätszeit die notwendigen Titel für solche Stellen zu erwerben, verdrängt sehen.

Die zwei Artikel und der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit wurden von der Kommission mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano da almeno un anno servizio di medico condotto o di veterinario condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, sono ammessi prescindendo dai limiti di età a partecipare al primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per condotte mediche e veterinarie vacanti in provincia di Bolzano.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 2

La conoscenza della seconda lingua, diversa da quella nella quale si effettua l'esame di concorso, deve essere tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.

Tale requisito dovrà essere accertato attraverso un esame scritto ed orale da parte di una commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla Giunta provinciale.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato a maggioranza con un'astensione.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?
Consigliere Bertorelle.

BERTORELLE (D.C.): Il nostro gruppo su questa legge si asterrà e giustifica brevemente la ragione. Ci rendiamo conto che nella nostra provincia mancano i sanitari; ci rendiamo conto che è necessario fare di tutto per facilitare l'accesso dei sanitari nelle condotte: medici, veterinari ed ostetriche; però non siamo del parere che si debba continuamente ricorrere a proroghe di limite di età. L'art. 1, prevedendo la possibilità di partecipare al concorso a coloro che prestano servizio da almeno un anno come medico condotto o veterinario per incarico temporaneo, fa la fotografia esatta di tre, quattro casi, che esistono nella nostra provincia, di persona che hanno abbondantemente superato i limiti di età e che si avviano verso i 60 anni. Noi non siamo del parere che si debba continuamente derogare dai limiti di età e che si debbano fare delle leggi che servano a sistemare tre o quattro casi che già esistono. Per questa ragione, pur comprendendo l'opportunità di facilitare l'accesso dei medici condotti nelle condotte, il nostro gruppo si astiene dall'approvare questa legge.

MAYR (Sekretär - S.V.P.): Ich darf, auch im Einverständnis mit dem Fraktionsführer, die Erklärung abgeben, daß die Gruppe der Südtiroler Volkspartei für dieses Gesetz stimmen wird, und zwar aus denselben Gründen, welche bereits seinerzeit Anlaß waren, es im Regionalrat anhängig zu machen. Tatsächlich ist dieses Gesetz im Regionalrat von der Gruppe der Südtiroler Volkspartei eingereicht worden, und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Dort ist es wegen Übergang der Zuständigkeit an das autonome Land Südtirol amtsverfallen. Es stimmt, daß dieses Gesetz nicht eine übermäßige Anzahl von Ärzten betrifft; es betrifft jedoch so viele Ärzte, daß jene Ärzte, welche zur Zeit provisorisch angestellt sind, und auf welche die Bevölkerung echt ein Recht hat, endlich definitiv eingestellt werden. Es ist nicht so, daß man dem einen und anderen Arzt einen Gefallen erweisen will und dieses Gesetz auf die Schuhnummer dieses oder jenes Herrn zugeschnitten hat, ganz im Gegenteil. Der Nutzen und Wert dieses Gesetzes liegt in der Betreuung der Bevölkerung, und zwar hauptsächlich der Berggebiete. Es hieße Eulen nach Athen tragen; wollte ich hier erklären, wie schwer der Dienst draussen in der Peripherie ist. Darüber

braucht überhaupt keine Diskussion abgeführt zu werden.

Bedauerlich ist allerdings, daß das Ergebnis des Wettbewerbes, welcher für die in der Provinz Bozen am 30. November 1969 frei gewordenen Stellen ausgeschrieben worden war, im Amtsblatt der Region vom 18. Dez. 1972 veröffentlicht worden ist. Meine Herren, die Abhaltung eines Wettbewerbes für die Ärzte hat volle drei Jahre benötigt. In dieser Zeit sind die Ärzte, die sonst mit 55 Jahren hätten eingestuft werden können, wiederum um drei Jahre älter geworden. Man macht hier keine Ausnahme, es gibt drei verschiedene Gesetze, ich habe sie hier bei der Hand: einmal war das Höchstalter mit 50 Jahren festgesetzt worden, plus „benefici di legge“; im nächsten Gesetz spricht man von 55 Jahren, „senza benefici di legge“. Nun sieht man von diesen Dingen ab, jedoch lediglich bei der ersten Ausschreibung des Wettbewerbes. Hier handelt es sich ausdrücklich um die definitive Einstellung von Ärzten, auf die wir besonderen Wert legen müssen, bevor die mehrmals angekündigte sogenannte Sanitätsreform und auch die sanitäre Einheit errichtet wird.

Wir wissen, daß heute in Südtirol für die Betreuung der gesamten Bevölkerung 547 Ärzte zur Verfügung stehen. 119 Ärzte arbeiten in den Spitälern, 187 im freien Beruf oder im Beamtenverhältnis, 86 sind Gemeindeärzte. Wenn wir den Durchschnitt errechnen, dann muß man den Wert dieses Gesetzes doch erkennen: daß derjenige, der 15 oder 20 Jahre, zehn oder auch nur fünf Jahre Dienst geleistet hat und nun ein bestimmtes Alter hat, eine definitive Anstellung erfahren muß.

Nachdem 287 Hochschüler in Medizin inskribiert sind, besteht die Aussicht, daß diese, oder wenigstens ein Teil dieser Leute, sich in ungefähr acht Jahren zur Verfügung stellen können, und daß somit ein grosser Teil des Bedarfes gedeckt werden kann. Und dies ist sehr wichtig, denn bereits in den nächsten Jahren werden etwa 35 bis 50 Südtiroler Ärzte in Pension gehen. Ich habe diese Daten genau errechnet. Ich muß erklären, daß ich mit Genugtuung feststelle, daß die Landesregierung diesen Gesetzentwurf, der im Regionalrat verfallen ist, nun vorgelegt hat. Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird nun endlich eine Lücke gefüllt. Draussen in der Peripherie hat unsere Bevölkerung, auch was diesen ärztlichen Dienst anbelangt, sehr schwierige Verhältnisse zu gewärtigen.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Ich möchte nicht auf die Problematik eingehen, was den Sanitäts-

dienst in den Gemeinden betrifft. Ich möchte lediglich folgendes erklären: 48 Gemeindeärzte sind in der Stammrolle, 11 sind provisorisch angestellt, und vier Ärzte, die bereits in Pension und z.T. über 80 Jahre alt sind, sind immer noch tätig, weil einfach niemand da ist. Es können also die Inhaber dieser 11 provisorisch besetzten Stellen und drei oder vier ganz junge Ärzte, die seit einem Jahr hier Dienst tun, teilnehmen. Von den Gemeindefirstärzten sind 16, von den Tierarztstellen 3 unbesetzt. Ich wollte diese Zahlen anführen, damit Sie einen Überblick über die derzeitige Situation haben.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheime Abstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: votanti 17, 13 sì, 4 schede bianche. La legge è approvata.

Punto 7) all'ordine del giorno: «Disegno di legge provinciale n. 151/73: **«Trattamento economico dei sanitari condotti e disciplina dei nuovi compiti delle ostetriche condotte».**

Punto 7 der Tagesordnung: „Landesgesetzentwurf Nr. 151/73: **„Besoldung der Gemeindeärzte, Gemeindetierärzte und Gemeindehebammen und Regelung der neuen Aufgaben der Gemeindehebammen“.**

Relazione della Giunta presentata dagli Assessori Gebert-Decg, Bertorelle e Dalsass.

Scopo del presente disegno di legge è aggiornare, in previsione della realizzazione di un assetto più moderno dei servizi sanitari di base, il trattamento economico dei sanitari condotti, stabilito a suo tempo dalla legge regionale 2.9.68, n. 30.

Tale revisione si è resa necessaria, essendo diventata inadeguata l'attuale legislazione in materia, che, non tenendo conto delle difficoltà che incontrano i sanitari condotti nell'esecuzione del loro servizio, mette in grave pericolo la prestazione di detti servizi sanitari di base, sia per il presente, sia per il futuro. Il sovraccarico di lavoro, l'ubicazione di molte condotte situate in zone di montagna, rendono molto faticoso l'esercizio dell'attività professionale per i sanitari condotti.

Non è certo stimolante per l'accesso a questa professione l'obbligo di trovarsi in servizio 24 ore su 24, e di trovare solo con grande difficoltà (data la mancanza di colleghi) un sostituto. Molti medici

giovani preferiscono acquisire una specializzazione per poter poi prestare la loro opera in qualità di medici specialisti o nella libera professione. Per tutte queste ragioni, in più per il continuo e notevole aumento del costo di vita, è necessario un forte incentivo per invogliare i giovani medici ad indirizzarsi in questa carriera. Migliorando la situazione economica dei sanitari condotti, il presente disegno di legge si propone di assicurare e garantire in un modo migliore il servizio sanitario di base.

Secondo scopo del presente disegno di legge è di ridare senso e contenuto all'istituzione della condotta ostetrica, mediante la rivalutazione della figura dell'ostetrica come operatrice sanitaria.

Con un regolamento d'attuazione saranno stabilite le nuove funzioni dell'ostetrica, che potrà così collaborare col medico condotto e, in base alle sue direttive, oltre ai compiti previsti dalla legislazione statale, dare un contributo valido nell'ambito della profilassi e della medicina preventiva.

I primi tre articoli regolano il trattamento economico dei medici, dei veterinari condotti e delle ostetriche condotte, fissando lo stipendio minimo e le indennità.

L'art. 4 prevede i nuovi compiti dell'ostetrica, restando fermi i compiti previsti dalle leggi sanitarie.

L'art. 5 stabilisce corsi obbligatori d'aggiornamento per le ostetriche condotte, organizzati dalla Giunta provinciale.

L'art. 6 stabilisce il termine entro il quale le amministrazioni comunali e consorziali devono stabilire il nuovo trattamento economico dei sanitari condotti, e disciplinare il servizio delle ostetriche condotte. Lo stesso articolo stabilisce pure il termine entro il quale devono essere regolati, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, i nuovi compiti dell'ostetrica previsti dalla presente legge.

L'art. 6/bis stabilisce come data di decorrenza dei nuovi trattamenti economici l'1-1-1973.

L'art. 7 precisa che per tutto quanto non è contemplato da questa legge si applicano le norme dello Stato in materia.

Zweck dieses Gesetzesentwurfes ist es, bis zu einer Neuregelung der sanitären Grunddienste, die seinerzeit vom Regionalgesetz 2.9.1968 Nr. 30 ge-

regelte Besoldung des Sanitätspersonals der Gemeinden neu festzusetzen.

Die Notwendigkeit einer Neuregelung der Besoldung ergibt sich aus der Tatsache, daß die zur Zeit dafür geltenden Normen den heutigen Verhältnissen nicht entsprechen. Sie tragen den Schwierigkeiten, die die Gemeindeärzte, -tierärzte und -hebammen in der Ausübung ihres Dienstes zu überwinden haben, nicht Rechnung, und so werden diese wichtigen sanitären Grunddienste sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft in Frage gestellt.

Die Arbeitsüberlastung, die Lage der Sprengel in ausgesprochener Gebirgsgegend mit unverhältnismäßig weit verstreuten Siedlungen bringen eine strapazenreiche Berufsausübung mit sich. Wenig Anreiz für den Beruf wird auch die Tatsache bieten, daß der Gemeindearzt, -tierarzt und die Gemeindehebamme Tag und Nacht dienstbereit sein müssen und sich schwer vertreten lassen können. Viele junge Ärzte streben lieber eine Fachausbildung an, um dann als Spezialisten in den Krankenhäusern oder in der freien Praxis tätig zu werden. Dazu kommt noch der dauernde und beachtliche Anstieg der Lebenskosten. Aus allen diesen Gründen bedarf es eines stärkeren Anreizes, um die jungen Ärzte für diese Tätigkeit zu gewinnen.

So ist es Zweck dieses Gesetzentwurfes, durch eine Verbesserung der Besoldung des Gemeindesanitätspersonals einen guten sanitären Grunddienst zu gewährleisten.

Zweiter Zweck dieses Gesetzesentwurfes ist es, dem Beruf der Hebamme durch eine Aufwertung ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin des Gemeindearztes neuen Sinn und Inhalt zu geben.

In den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz werden die neuen Aufgaben der Gemeindehebamme festgesetzt die so, unter Anleitung des Gemeindearztes und in Zusammenarbeit mit ihm, neben der Ausübung der Pflichten, die ihr von den staatlichen Gesetzen gestellt werden, einen wertvollen Beitrag im Bereiche der Prophylaxe und Präventiv-Medizin leistet.

In den ersten drei Artikeln dieses Gesetzes wird die Besoldung des Gemeindesanitätspersonals geregelt, indem das Mindestgehalt und die einzelnen Zulagen festgesetzt werden.

Art. 4 sieht den neuen Aufgabenbereich der Gemeindehebamme vor.

Art. 5 setzt obligatorische Fortbildungskurse für Hebammen fest.

Art. 6 bestimmt den Termin, innerhalb welchem die Gemeinde- und Konsortialverwaltungen die neue Besoldung des Gemeindesanitätspersonals festsetzen und die den Dienst der Gemeindehebamme zu regeln haben, ebenso den Termin, innerhalb welchem mittels Dekret des Präsidenten des Landesausschusses die von diesem Gesetz vorgesehenen neuen Aufgaben der Gemeindehebamme geregelt werden.

Art. 6 bis bestimmt die Anlaufzeit der neuen Besoldung.

Art. 7 verweist auf die staatliche Gesetzgebung, wofür in diesem Gesetz nichts vorgesehen ist.

La parola al presidente della prima Commissione legislativa.

LEURINI (D.C.): La prima Commissione legislativa si è riunita il 10 aprile 1973 per esaminare il suindicato disegno di legge.

L'Assessore competente, signora Waltraud Gebert-Deeg, intervenuta alla seduta, ha illustrato le finalità del provvedimento.

Dopo breve discussione, la Commissione ha approvato di apportare le seguenti modifiche al testo del disegno di legge:

- introdurre nel titolo del disegno di legge, dopo le parole «dei sanitari» la dizione «e veterinari»;
- Art. 2, prima riga: dopo le parole «Ai sanitari» aggiungere la dizione «e veterinari»;
- Art. 3: emendare come segue: «A titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per i viaggi effettuati per l'esercizio delle loro funzioni, ai sanitari e veterinari condotti ed alle ostetriche viene corrisposta un'indennità di trasporto la cui misura annua minima è fissata con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, in relazione alle mansioni, all'estensione e alle condizioni topografiche e di viabilità delle condotte»;
- Art. 6, prima riga, sostituire la parola «stabiliranno» con «provvederanno»;
- alla terza riga, introdurre dopo le parole «dei sanitari» le parole «e veterinari...»;
- Art. 7, secondo comma, penultima riga: inserire dopo le parole «trattamento economico dei sanitari» la seguente dizione: «e veterinari condotti e delle ostetriche condotte».

I singoli articoli come pure il disegno di legge nel suo complesso sono stati unanimemente approvati dalla Commissione.

Die erste Gesetzgebungskommission ist am 10. April 1973 zusammengetreten, um den obengenannten Gesetzentwurf zu behandeln.

Der zur Sitzung erschienene zuständige Assessor, Frau Waltraud Gebert-Deeg, erläuterte Sinn und Zweck des Gesetzentwurfes.

Nach einer kurzen Debatte beschloß die Kommission die nachstehend angeführten Abänderungen:

- *beim Titel des Gesetzes, nach den Worten „dei sanitari“ wird die Diktion „e veterinari“ eingefügt;*

- *Art. 2, erste Zeile: nach den Worten „Ai sanitari“ werden die Worte „e veterinari“ hinzugefügt;*

- *Art. 3: folgendermaßen abgeändert: „A titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per i viaggi effettuati per l'esercizio delle loro funzioni, ai sanitari e veterinari condotti ed alle ostetriche viene corrisposta una indennità di trasporto la cui misura annua minima è fissata con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, in relazione alle mansioni, all'estensione e alle condizioni topografiche e di viabilità delle condotte“;*

- *Art. 6, erste Zeile: das Worte „stabiliranno“ wird durch das Wort „provvederanno“ ersetzt; dritte Zeile: nach den Worten „dei sanitari“ wird die Diktion „e veterinari...“ hinzugefügt;*

- *Art. 7, zweiter Absatz, vorletzte Zeile: nach den Worten „trattamento economico dei sanitari“ wird die Diktion „e veterinari condotti e delle ostetriche condotte“ eingefügt.*

Die einzelnen Artikel sowie der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit wurden von der Kommission mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Consigliere Leurini.

LEURINI (D.C.): Solo per dire che nell'esame del disegno di legge in sede di Commissione tutti i commissari si sono resi conto che la legge era piuttosto impegnativa sotto l'aspetto delle terminologie esatte ecc. Per qualsiasi altra modifica, che poteva essere apportata alla legge in aula, tutti sono stati d'accordo di demandare questo compito all'Assessore competente. Questo perché so che verranno presentati degli emendamenti alla legge.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Dopo le dichiarazioni del presidente della Commissione, informo che l'ar-

gomento, su proposta della Commissione, è stato approfondito e che come Giunta viene richiesto di lasciare il testo originale per tutti gli articoli, tranne l'art. 2 per il quale ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta tendente a ripristinare il testo originale presentato dalla Giunta, escluso l'emendamento all'art. 2 che verrà trattato successivamente.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta per quanto riguarda il titolo del disegno di legge, cioè „Trattamento economico dei sanitari condotti e disciplina dei nuovi compiti delle ostetriche condotte“: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 1

Lo stipendio dei medici condotti e dei veterinari condotti non può essere inferiore a quello previsto per la qualifica iniziale della carriera direttiva del personale dello Stato (parametro statale 257); dopo sei anni di servizio il parametro viene fissato in misura non inferiore al parametro statale 307. Lo stipendio delle ostetriche condotte non può essere inferiore a quello previsto per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale dello Stato (parametro statale 160); dopo sei anni di servizio il parametro viene fissato in misura non inferiore al parametro statale 188.

E' riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio comunque prestato presso i Comuni, consorzi dei Comuni od altri enti pubblici.

Per quanto riguarda gli aumenti periodici, le indennità accessorie e le quote di aggiunta di famiglia, si applica la normativa stabilita per i dipendenti del rispettivo Comune.

Spetta inoltre ai sanitari condotti l'indennità integrativa speciale ai sensi della legge 27.5.1959, n. 324, e successive modificazioni.

Chi chiede la parola sull'art. 1? Consigliere Plaickner.

PLAICKNER (S.V.P.): Herr Präsident, werte Kollegen! Ich habe mich vorhin der Stimme enthalten, und zwar lediglich deswegen, weil ich vom Ausschuß gerne eine Aufklärung hätte. In der Kommission haben wir Abänderungen vorgenommen,

darunter auch — diese Abänderung scheint allerdings erst in den kommenden Artikeln auf, doch ich möchte dieses Thema gleich jetzt anschneiden, um mich nicht noch einmal zu Wort melden zu müssen — die Gleichstellung der Vergütung, also des sogenannten Kilometergeldes für die Hebammen. Ich wollte lediglich wissen, ob man wieder auf den ursprünglichen Text des Ausschusses zurückgekommen ist.

Im ursprünglichen Text war vorgesehen, daß die Hebammen 30 Prozent weniger erhalten als der Arzt. Der Ausschuß hat sicher seine Gründe, wenn er die Abänderung der Kommission wieder rückgängig machen will. Und diese Gründe möchte ich eben erfahren.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Der Ausschuß hat vorgeschlagen, lediglich den Art. 2 zu ändern.

Warum diese dreissigprozentige Erniedrigung der Vergütung an die Hebammen? Weil die neuen Aufgaben der Hebammen vor allen Dingen im Beratungs- und Hilfsdienst in den Ambulatorien gegeben sein sollen und nicht so sehr im Aussendienst. Also, die Hebamme soll mit Reglement, welches der Bürgermeister herausgibt, die Verpflichtung erhalten, täglich einige Stunden im Ambulatorium zur Verfügung zu stehen, so daß die Mütter sich an sie wenden können, und nicht, daß die Hebamme in die Häuser geht. Der Aussendienst soll nicht die primäre Aufgabe sein, sondern die Hebamme soll in ersten Linie für die Fürsorge- und Schwangerschaftsberatungen und für die Beratungen der Kinder in den ersten Monaten zur Verfügung stehen.

Durch die Abänderung wird sachlich begründet, daß der Aussendienst nur in einem begrenzten Ausmaß notwendig wird.

PLAICKNER (S.V.P.): Ich möchte betonen, daß ich unter diesen Voraussetzungen, daß also der zusätzliche Dienst auf diese Weise zu erfolgen hat, mit dem Text des Ausschusses einverstanden bin. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß uns in der Kommission etwas anderes berichtet wurde. Dort hat es geheissen, daß in Zukunft der Arzt die Möglichkeit hat, die Hebammen auszuschicken, um z.B. Spritzen zu machen u. dgl. Wir haben uns also gesagt: Wenn in Zukunft ein Gemeindefürsorgearzt die Möglichkeit hat, die Hebamme für die Hilfsdienste einzusetzen, dann sind wir sicher, daß die Hebamme nicht weniger Kilometer zurücklegen wird als der Arzt. Aus diesem Grunde haben wir dann die Abänderung vorgenommen.

Ich betone noch einmal: Wenn der Dienst, den die Hebamme primär zu leisten hat, darin besteht, daß sie bestimmte Stunden im Ambulatorium Dienst leistet, dann bin ich mit dem ursprünglichen Text einverstanden.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Herr Abg. Plaickner: sowohl als auch. Der Arzt kann die Hebamme auch ausschicken, wenn Spritzen zu machen sind. Die Hebamme muß jedoch vor allem Ambulatorialdienst machen. Es wurde bereits gefragt, ob die Hebamme dann überhaupt noch hinaus muß, wenn sie die Geburten nicht mehr hat, wenn sie also die Mutter nicht mehr zu Hause betreuen will. Dieser Anteil des Aussendienstes besteht insoweit, als der Arzt die Hebamme in ihrer verfügbaren Zeit auch für den Hausdienst einsetzen kann. Der fixe Dienst im Ambulatorium muß jedoch primär sein.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 2

Ai sanitari e veterinari condotti, che esplicano le mansioni di ufficiale sanitario, spetta un'indennità di funzione nella misura del 10% dello stipendio in godimento.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo dell'art. 2, che dice: «*Ai medici ed ai veterinari condotti, che esplicano le mansioni, rispettivamente l'ufficiale sanitario e ufficiale governativo, spetta un'indennità di funzione nella misura del 10% dello stipendio in godimento.*»

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento che sostituisce tutto l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

A titolo di rimborso forfettario delle spese per i viaggi effettuati per l'esercizio delle loro funzioni, ai sanitari e veterinari condotti ed alle ostetriche viene corrisposta un'indennità di trasporto la cui misura annua minima è fissata con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, in relazione alle mansioni, all'estensione ed alle condizioni topografiche e di viabilità delle condotte.

Anche in questo articolo vanno soppressi tutti gli emendamenti apportati dalla Commissione, come da emendamento della Giunta. Chi chiede la parola su questo emendamento? Consigliere Plaickner.

PLAICKNER (S.V.P.): Ich erkläre noch einmal, ich bin damit einverstanden, wenn die Aufgaben der Hebammen jene sind, wie Frau Assessor Gebert-Deeg vorhin erklärt hat: daß die Hebammen in Zukunft nicht den ganzen Aussendienst zu versorgen haben, sondern hauptsächlich ambulatorisch tätig sind.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'articolo nel testo originario: approvato all'unanimità.

Art. 4

Le ostetriche condotte, oltre a disimpegnare i compiti previsti dal T.U. delle leggi sanitarie e dal regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica, approvato con R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, sono tenute a collaborare allo svolgimento delle attività di profilassi, medicina preventiva, medicina sociale ed assistenza infermieristica, in base alle direttive degli ufficiali sanitari.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 5

La Giunta provinciale organizza periodicamente dei corsi di aggiornamento per le ostetriche. Per la durata del corso viene corrisposto alle ostetriche il trattamento previsto dalla legge provinciale 6-12-1972, n. 36. La partecipazione ai corsi è obbligatoria.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Assessore Gebert-Deeg.

GEBERT-DEEG (S.V.P.): Die Kommission hatte mich beauftragt, wegen der finanziellen Seite dieses Artikels mit dem Finanzassessor noch einmal Rücksprache zu halten. Das Finanzassessorat hat erklärt, daß es nicht notwendig sei, hier eine Finanzierung vorzusehen, weil in der Landesbilanz ein eigener Artikel für die Weiterbildung aller Berufsgruppen vorgesehen ist, damit also auch für die Weiterbildung der Sanitätsberufe.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

Le amministrazioni comunali e consorziali prov-

vederanno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di un nuovo trattamento economico dei sanitari e veterinari condotti, nonché alla corresponsione dell'indennità di trasporto, di cui all'art. 3, e disciplineranno il servizio delle ostetriche condotte. Con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta stessa, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, verranno disciplinati i compiti di cui all'art. 4 della presente legge.

La parola «provvederanno» rimane o viene sostituita da «stabiliranno»? Consigliere Leurini.

LEURINI (D.C.): Signor Presidente, nel testo italiano è stata modificata la parola «stabiliranno» con «provvederanno» per consentire una migliore traduzione nel testo tedesco. Può andare l'una o l'altra, sempreché il testo tedesco possa essere idoneo.

PRESIDENTE: Allora vengono solo stralciate le parole «e veterinari». Chi è d'accordo con l'emendamento della Giunta? Approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 6 così modificato? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 6/bis

Il trattamento economico previsto dalla presente legge avrà decorrenza dal 1-1-1973.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 6/bis: approvato all'unanimità.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari e veterinari condotti e delle ostetriche condotte.

La Giunta propone anche qui il ripristino del testo originale. Chi è d'accordo sull'emendamento? Approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Metto in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Consigliere Bertorelle.

BERTORELLE (D.C.): Brevissima dichiarazione di voto. Il nostro gruppo è d'accordo con que-

sto disegno di legge — io stesso sono stato fra i presentatori — e rileva che questa non è in sostanza solo una legge di doveroso aumento del trattamento economico del personale sanitario, che si trova a vivere in particolari condizioni di difficoltà nei comuni della nostra provincia, ma è una legge che introduce delle novità per quanto riguarda una categoria, cioè le ostetriche. Queste diventano non soltanto addette ai servizi di ostetricia e assistenza ai parti nell'ambito del comune, ma anche le collaboratrici degli ufficiali sanitari dei Comuni. In questo senso la Giunta si impegna anche ad organizzare dei corsi. Questa è una disposizione importante per la categoria e soprattutto per la popolazione, perché consente di utilizzare a pieno del personale sanitario, che è scarsissimo specialmente in periferia e che, per quanto riguarda le ostetriche era in parte inutilizzato con il ricorso sempre più frequente delle nostre donne agli ospedali per il parto.

Con questa legge le ostetriche vengono utilizzate a tempo pieno e vengono anche retribuite adeguatamente. Nel contempo la Giunta si prende l'impegno della loro istruzione per questi nuovi compiti. Quindi, direi che questa è una legge che ha un aspetto importante di riforma. Per questa ragione e per tutte le altre il nostro gruppo è d'accordo di votare questa legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheime Abstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: 17 votanti, 17 sì. La legge è approvata.

Punto 8) all'ordine del giorno: **«Nomina di un membro della seconda Commissione legislativa, che deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, in sostituzione dell'Assessore Dr. Karl Vaja».**

Punkt 8 der Tagesordnung: **„Ernennung eines Mitgliedes der zweiten Gesetzgebungskommission, welches der deutschen Sprachgruppe angehören muß, in Ersetzung des Assessors Dr. Karl Vaja“.**

E' stato proposto il consigliere Hanskarl Neuhauser. Metto in votazione, per alzata di mano, questa proposta: approvata all'unanimità. Il consigliere Hanskarl Neuhauser è eletto membro della seconda Commissione legislativa.

Con ciò abbiamo esaurito l'ordine del giorno. La seduta è tolta. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

ORE 13.15 UHR